Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVII **Roma — Venerdì, 9 aprile 1926** **Numero 83**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Focola.* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno: (*). — Avellino: *C. Leprini.* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta.* — Benevento: *E. Tomaselli.* — Bergamo: *Anonima libraria italiana.* — Bologna: *L. Cappelli.* — Bolzano: *L. Trevisini.* — Brescia: *E. Castoldi.* — Cagliari: *R. Carta-Raspi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Campobasso (*). — Carrara: *Libreria Bajni.* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Catania: *G. Giannotta.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *C. Nani e C.* — Cosenza: (*). — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *Armando Rossini.* — Fiume: *«Dante Alighieri» di G. Dolcetti.* — Foggia: *G. Pilone* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria internazionale Treves dell'Anonima libraria italiana, Società Editrice Internazionale.* — Girgenti: *L. Bianchetta.* — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: (*). — Mantova: *Arturo Mondovi.* — Massa: *E. Medici.* — Messina: *G. Principato.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Anonima Libraria italiana, R. Majolo e Figlio.* — Novara: *R. Guaglio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *D. Viannini.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *O. Semprucci.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pola: *E. Schmidt.* — Potenza: (*). — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Roma: *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale, Maglione e Strini, Libreria Mantegazza, degli eredi Cremonesi, A. Signorelli.* — Rovigo: *G. Marin.* — Salerno: *P. Schiavone.* — Sassari: *G. Ledda.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Torino: *F. Casanova e C.* — Trapani: *G. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli.* — Friuli: *Libreria Carducci.* — Venezia: *L. Cappellin.* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Zara: *E. de Schönfeld.* — Tripoli: *Libreria Fichera.* — Asmara: *A. A. e F. Cicero.* — All'Estero presso gli Uffici viaggi e turismo dell'E. N. I. T., a Parigi anche presso la *Libreria italiana,* Rue du 4 septembre. — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza. — *NB.* Le pubblicazioni dell'Istituto Geografico Militare sono in vendita anche presso gli Uffici postali del Regno.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 835.

REGIO DECRETO 11 marzo 1926, n. 526.

Autorizzazione alla Camera di commercio di Udine a percepire dei diritti per la designazione degli arbitri e periti e per la iscrizione nei ruoli camerali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 50, lettere *a*) e *b*), e 51 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria del Regno;

Vista la deliberazione 15 dicembre 1925 del Commissario governativo della Camera di commercio e industria di Udine;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La Camera di commercio e industria di Udine è autorizzata a percepire i seguenti diritti:

1° per la designazione di arbitri e periti, L. 20;

2° per la iscrizione nel ruolo di periti commerciali e industriali, ad ogni rinnovazione del ruolo stesso, L. 20;

3° per la iscrizione nel ruolo dei curatori di fallimenti, ad ogni rinnovazione del ruolo stesso, L. 50;

4° per la iscrizione nel ruolo degli agenti di cambio e dei pubblici mediatori, L. 50.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1926.
Atti del Governo, registro 24 foglio 23. — COOP

Numero di pubblicazione 836.

REGIO DECRETO 25 febbraio 1926, n. 538.

Soppressione dell'ufficio per l'esportazione degli oggetti di antichità e d'arte esistente in Parma presso la Regia Pinacoteca.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 31 dicembre 1923, n. 3164;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' soppresso l'ufficio per l'esportazione degli oggetti di antichità e d'arte istituito in Parma presso la Regia Pinacoteca, con R. decreto 8 marzo 1925, n. 330.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1926.
Atti del Governo, registro 247, foglio 31. — COOP

Numero di pubblicazione 837.

REGIO DECRETO-LEGGE 31 marzo 1926, n. 539.

Revisione delle promozioni a scelta di capitani e maggiori di fanteria eseguite in base al decreto Luogotenenziale 9 aprile 1917, n. 1267.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la urgente ed assoluta necessità di procedere alla revisione delle promozioni a scelta, ai gradi di maggiore e di tenente colonnello nell'arma di fanteria, ed alla emanazione di provvedimenti conseguenziali, in conformità del decreto Luogotenenziale 9 agosto 1917, n. 1267;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Ministro per la guerra ha facoltà:

a) di procedere alla revisione delle promozioni a scelta ordinaria, ai gradi di maggiore e di tenente colonnello dell'arma di fanteria, effettuate in base al decreto Luogotenenziale 9 agosto 1917, n. 1267, e determinare i conseguenti spostamenti di anzianità assoluta e relativa con decorrenza non anteriore alle originarie proposte di promozione a scelta;

b) di provvedere, in conseguenza, alle correlative rettifiche di anzianità nelle promozioni seguite a turno normale, ed anche alle promozioni ad anzianità necessarie per mantenere la prescritta proporzione fra scelta ed anzianità secondo le norme della legge 21 marzo 1915, n. 301, e decreto Luogotenenziale 9 agosto 1917, n. 1267, avendo riguardo al quadro di avanzamento dell'anno a cui le promozioni stesse debbano riferirsi ed applicando per tali promozioni le norme anteriori all'entrata in vigore del R. decreto-legge 11 settembre 1925, n. 1645.

I provvedimenti emanati in attuazione del presente decreto non modificano la posizione di stato degli ufficiali a cui si riferiscono; producono effetti limitatamente all'ulteriore svolgimento della carriera ed al trattamento economico per il tempo posteriore alla rispettiva emanazione e non danno luogo nè al ricupero di assegni già corrisposti nè a pagamento di arretrati.

Contro i detti provvedimenti, di carattere amministrativo definitivo, non è ammesso alcun gravame giurisdizionale.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1926.
Atti del Governo, registro 247, foglio 32. — COOP

Numero di pubblicazione 838.

REGIO DECRETO 21 febbraio 1926, n. 507.

Erezione in Ente morale della cassa scolastica della Regia scuola complementare Paolo Balsamo, in Termini Imerese.

N. 507. R. decreto 21 febbraio 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica della Regia scuola complementare Paolo Balsamo, in Termini Imerese, viene eretta in Ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1926.

Numero di pubblicazione 839.

REGIO DECRETO 21 febbraio 1926, n. 508.

Erezione in Ente morale della cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio Garibaldi, in Napoli.

N. 508. R. decreto 21 febbraio 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio Garibaldi, in Napoli, viene eretta in Ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1926.

RELAZIONI e REGI DECRETI:

Scioglimento dei Consigli comunali di Bitonto, di Terlizzi e di Castellana (Bari).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 4 marzo 1926, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Bitonto, in provincia di Bari.

MAESTÀ,

In seguito a dissensi sorti, nel novembre 1924, tra i componenti il Consiglio comunale di Bitonto, 16 consiglieri rassegnarono le dimissioni, e poichè detto Consiglio erasi già ridotto, per precedenti dimissioni, a 29 componenti sui 40 assegnati, l'Amministrazione è venuta a trovarsi nella impossibilità di validamente funzionare, sicchè il Prefetto dovette inviare colà un suo Commissario per assicurare la continuità della gestione della civica azienda.

Non essendosi, però, potuto ancora procedere, a causa della situazione locale, alla convocazione dei comizi per la ricostituzione della normale rappresentanza, ed occorrendo, d'altra parte, conferire all'amministratore straordinario più ampi poteri per la completa sistemazione della finanza comunale ed il riordinamento dei pubblici servizi, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale e la conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio.

A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Bitonto, in provincia di Bari, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. dott. Giacinto Perrone è nominato Commissario straordinario di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 4 marzo 1926, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Terlizzi, in provincia di Bari.

MAESTÀ,

Dal marzo 1925, in seguito alle dimissioni dell'intero Consiglio, l'Amministrazione comunale di Terlizzi è retta da un Commissario prefettizio.

La ricostituzione della rappresentanza ordinaria non ha potuto aver luogo fino ad oggi, perchè l'atteggiamento dei partiti locali non ha dato affidamento che dalla convocazione dei comizi potesse sorgere un'Amministrazione vitale ed omogenea.

Poichè tale situazione permane tuttavia, mentre è necessario conferire all'amministratore straordinario più ampi poteri che gli consentano di portare a termine l'opera necessaria per il risanamento della finanza municipale e per la sistemazione degli uffici e dei servizi pubblici, ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra lo schema di decreto che provvede allo scioglimento del Consiglio comunale ed alla conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio

1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Terlizzi, in provincia di Bari, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. avv. Eugenio Violante è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 4 marzo 1926, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Castellana, in provincia di Bari.

MAESTÀ,

Dal febbraio 1924, in seguito alle dimissioni dell'intero Consiglio, l'Amministrazione comunale di Castellana è retta da un Commissario prefettizio.

La ricostituzione della rappresentanza ordinaria non potè aver luogo fino ad oggi, perchè l'atteggiamento dei partiti locali non dava affidamento che dalla convocazione dei comizi, potesse derivare un'Amministrazione vitale ed omogenea.

Poichè tale situazione permane tuttavia, mentre è necessario conferire all'amministratore straordinario più ampi poteri che gli consentano di portare a termine l'opera necessaria per il risanamento delle finanze municipali e per la sistemazione dei pubblici servizi, ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra lo schema di decreto che provvede allo scioglimento del Consiglio comunale ed alla conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Castellana, in provincia di Bari, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Francesco Persio è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

DECRETO PREFETTIZIO 1° aprile 1926.

Rimozione dalla carica del sindaco di Romans.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL FRIULI

Ritenuto che il sindaco di Romans, signor Severino Valdemarin, nel febbraio 1925 è stato diffidato a tenere in pubblico un contegno decoroso, consono con le funzioni delle quali è investito;

Ritenuto che, malgrado tale diffida ed altre successive, il signor Valdemarin stesso non ha migliorato la sua condotta ma invece, nel mese di agosto, in occasione di una Sagra a Versa, ridotto in istato di completa ubbriachezza, dava il più triste spettacolo di sè al pubblico, suscitando i più deplorevoli commenti;

Ritenuto ancora che il 28 ottobre 1925, portatosi, unitamente ad alcuni militi della M. V. S. N. di Romans a Trieste, in divisa ed armato di fucile, tenne colà un contegno scorretto, tanto che nel ripartire per Romans dovette essere condotto alla stazione ferroviaria in automobile, perchè ubbriaco, e, durante il viaggio in treno, dette pessima mostra di sè cogli altri viaggiatori:

Che verso la fine del gennaio del corrente anno, dopo di avere in un pubblico esercizio capeggiato il giuoco proibito della morra, altercò con altro avventore, col quale trascese a vie di fatto:

Che, successivamente, in pubblici esercizi del luogo venne trovato più volte in uno stato di deplorevole ubbriachezza e una sera della fine del mese di febbraio, nell'osteria al « Cavallino » di Romans, in presenza di altre dieci persone, si presentò in abiti così scomposti da recare offesa al buon costume;

Ritenuto infine che il medesimo, ebbro dal vino, quando si reca al Municipio ivi usa sparlare delle superiori autorità;

Veduto l'art. 149 della legge comunale e provinciale;

Decreta:

Il signor Severino Valdemarin è rimosso dalla carica di sindaco del comune di Romans e non potrà essere rieletto per il periodo di un anno.

Il Sottoprefetto di Gradisca è incaricato di curare che l'assessore anziano del comune di Romans prenda in consegna l'ufficio.

Udine, addì 1° aprile 1926.

Il Prefetto: UMBERTO RICCI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA GUERRA

Norme esecutive per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito.

PARTE I.

Dell'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente.

TITOLO I.

NORME GENERALI.

§ 1.

Le promozioni ai vari gradi della gerarchia militare si effettuano mediante decreti Reali.

§ 2.

Nessun ufficiale è investito del grado finchè la promozione non sia stata ufficialmente comunicata.

§ 3.

Le promozioni hanno luogo per arma e per corpo, come dall'art. 2 della legge, in base a « quadri di avanzamento », ad anzianità ed a scelta nei quali gli ufficiali giudicati idonei sono inscritti in ordine di anzianità.

Nessuno può conseguire la promozione, sia ad anzianità sia a scelta, senza la esplicita dichiarazione richiesta dall'art. 6 della legge; parimenti non può conseguirla se non ha raggiunto la permanenza minima di grado di cui all'articolo 8, e se non è in possesso dei titoli e requisiti prescritti, caso per caso, dalla legge stessa.

§ 4.

Nessuna rettifica, per mancata promozione o errata assegnazione di posto nel ruolo, può effettuarsi d'ufficio oltre il termine di mesi sei.

L'ufficiale interessato può produrre reclamo, per i motivi di cui sopra, entro il termine di mesi tre dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale militare del provvedimento dal quale si ritiene leso.

Nei casi in cui manchi il provvedimento concreto e la relativa pubblicazione, il termine decorre dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la vacanza utile per la promozione del ricorrente.

TITOLO II.

DELLE VACANZE NEI RUOLI ORGANICI E DEL MODO DI RIPIANARLE.

§ 5.

In relazione agli articoli 11 e 12 della legge ciascun posto, nei diversi ruoli di anzianità di cui all'art. 37 della legge stessa, si considera come vacante:

a) dal giorno in cui hanno vigore le relative disposizioni esecutive, quando la vacanza provenga da ampliamento degli organici;

b) dal giorno successivo a quello in cui l'ufficiale raggiunge l'età stabilita pel proprio ruolo e grado, ove si tratti di cessazione dal servizio permanente per ragioni di età;

c) dal giorno successivo a quello del decesso, nel caso di morte;

d) negli altri casi, dalla data del decreto Reale, oppure del decreto, della determinazione o della notificazione Ministeriale, con cui viene sanzionata la variazione che dà luogo alla vacanza; tranne che non sia diversamente specificato nel decreto, nella determinazione o nella notificazione di cui sopra.

Tuttavia in una qualsiasi delle sopra indicate circostanze non vi ha posto vacante se, con provvedimento di pari decorrenza nel medesimo ruolo e grado in cui essa si verifica, un ufficiale dalla disponibilità sia richiamato in servizio effettivo, o dall'aspettativa debba essere riammesso in detto servizio.

§ 6.

In relazione alle prescrizioni di cui all'art. 13 della legge, il numero dei fuori quadro delle varie armi e corpi assegnati al Regio corpo di truppe coloniali e ad altri Enti e servizi non dipendenti dall'Amministrazione della guerra, si considera alla data del 1° gennaio di ogni anno e come immutato durante il corso dell'intero anno. Gli eventuali movimenti che avvengano nel corso dell'anno stesso, nei predetti fuori quadro, non dànno luogo nè a vacanza nell'organico nè a copertura di posti nell'organico stesso.

Lo stesso avviene per quanto ha tratto ai fuori quadro a disposizione del Ministero della guerra (art. 46 della legge 11 marzo 1926, n. 396 sull'ordinamento del Regio esercito) la cui ripartizione si deve considerare immutata dalla data del decreto che annualmente la stabilisce, anche quando avvengano in essi degli spostamenti, resi necessari da particolari esigenze di servizio.

§ 7.

Le promozioni decorrono dal giorno dal quale, a norma del § 5, si considerano vacanti i relativi posti, salvo i casi previsti dall'art. 10 della legge.

Ogni posto che si fa vacante in un grado, quando sia devoluto all'avanzamento, fa luogo contemporaneamente ad un posto vacante nel grado inferiore dello stesso ruolo.

§ 8.

Il numero dei posti vacanti in ciascun grado di un determinato ruolo si desume dal confronto fra il numero degli ufficiali stabiliti per tal grado dal rispettivo organico ed il numero effettivo di quelli compresi, in quel giorno, nel ruolo di anzianità del grado stesso dopo averne dedotti:

a) tutti i fuori quadro di cui al § 6 considerati numericamente alle date in detto paragrafo stabilite: nonchè, per la sola arma di fanteria, gli ufficiali mutilati ed invalidi riassunti di cui al numero III dell'art. 46 della legge sull'ordinamento del Regio esercito.

b) coloro cui spetti la promozione per la esistenza di posti vacanti nel grado superiore;

c) coloro che sono in aspettativa o in disponibilità;

d) per i ruoli di cavalleria ed artiglieria, gli ufficiali addetti ai Depositi allevamento quadrupedi e Depositi cavalli stalloni, che abbiano fatta esplicita incondizionata rinunzia al ritorno nei servizi della propria arma;

e) per i ruoli di artiglieria e del genio, gli ufficiali della specialità treno, i quali costituiscono, fino ad esaurimento, ruolo a parte.

§ 9.

Gli ufficiali in aspettativa, riammissibili in servizio, occupano, fino alla concorrenza di due terzi, i posti che si facciano vacanti nei ruoli organici dei singoli gradi delle diverse armi e dei diversi corpi.

§ 10.

Per determinare l'ordine secondo il quale gli ufficiali accennati al paragrafo precedente concorrono ad occupare detti posti, è stabilita una serie di tre turni dei quali i due primi sono devoluti ai richiami dall'aspettativa, ed il terzo è devoluto all'avanzamento ed ai trasferimenti da altri ruoli, da effettuare a norma di legge.

Analogamente, per quei ruoli e gradi nei quali ad occupare i posti vacanti, concorrono, in determinate proporzioni, come è detto nel paragrafo precedente, ufficiali promossi dal grado inferiore ed ufficiali trasferiti da altro ruolo a norma di legge, vengono stabilite, in base a ciascuna di quelle proporzioni, altrettante serie di turni per ripartire progressivamente detti posti fra le due provenienze salvo che da legge speciale non sia diversamente stabilito.

Ogni posto è devoluto, di mano in mano che si fa vacante, al turno cui spetta, ed è occupato a suo tempo secondo che esso turno richiede.

Qualora si facciano contemporaneamente vacanti più posti in uno stesso grado di un ruolo, si assegnano i detti posti colle norme indicate nel presente e nei seguenti paragrafi come se le vacanze fossero avvenute successivamente.

§ 11.

I posti devoluti ad ufficiali da richiamarsi dall'aspettativa, che, in difetto di concorrenti, rimangano disponibili, sono occupati mediante promozioni o trasferimenti da altri ruoli da effettuarsi a norma di legge.

§ 12.

Nei ruoli e per i gradi nei quali l'avanzamento ha luogo esclusivamente ad anzianità od esclusivamente a scelta, la promozione spetta, di mano in mano che si fa vacante un posto devoluto all'avanzamento, al primo inscritto nel rispettivo quadro di avanzamento, salvo il caso previsto dall'art. 51 della legge.

Nello stabilire chi sia il primo inscritto in un dato momento sul quadro di avanzamento, non si devono computare gli ufficiali di cui ai capoversi *b*), *c*), *d*) ed *e*) del § 8, e per l'arma di fanteria, gli ufficiali mutilati e invalidi di guerra riassunti in servizio.

§ 13.

Nei ruoli e pei gradi nei quali l'avanzamento ha luogo ad anzianità e scelta (art. 3 della legge) le promozioni si effettuano intercalando i pari grado inscritti nel quadro a scelta a quelli inscritti nel quadro ad anzianità, in base alle aliquote fissate dagli articoli 54, 57, 61 e 71 della legge.

Di conseguenza, in quei gradi in cui l'avanzamento avviene per due terzi ad anzianità e per un terzo a scelta si promuove il primo inscritto sul quadro per titolo di anzianità ogni qualvolta, dopo l'ultima promozione a scelta, abbia avuto luogo una promozione ad anzianità.

In quei gradi in cui l'avanzamento avviene per tre quarti ad anzianità e per un quarto a scelta, si promuove il primo inscritto sul quadro ad anzianità ogni qualvolta, dopo l'ultima promozione a scelta, abbiano avuto luogo due promozioni ad anzianità.

Gli ufficiali inscritti nel quadro a scelta non possono essere promossi se non risultano entrati nei limiti di anzianità dei rispettivi ruoli fissati dagli articoli 56, 60, 63, 71, 80, 82 della legge.

Qualora l'ufficiale inscritto sul quadro a scelta non possa essere promosso, perchè non entrato nel limite di anzianità di cui sopra, l'avanzamento è devoluto al primo inscritto nel quadro di avanzamento ad anzianità.

§ 14.

L'ufficiale che ha acquisito il diritto alla scelta, a norma della legge, è promosso quando la sua posizione nel ruolo, detratti i posti di cui al § 12, risulti eguale o inferiore al quoziente fra la cifra del rispettivo ruolo organico e la frazione fissata dalla legge per concorrere all'avanzamento a scelta.

Quando il quoziente ottenuto sia un numero frazionario, e la frazione superi i cinque decimi, alla parte intera si aggiunge un'unità.

§ 15.

L'ufficiale invece, che venga a trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 10 della legge, è promosso anche se non esistano vacanze nell'organico del grado superiore ed è considerato come pretermesso, cioè gli viene assegnata la data e la sede di anzianità che gli sarebbe spettata se avesse conseguita la promozione a suo tempo.

§ 16.

L'ufficiale inscritto nel quadro, che, per mancanza di posti vacanti, non sia promosso nell'anno a cui il quadro si riferisce deve essere ripreso in esame dalle competenti autorità giudicanti per potere essere inscritto sul quadro successivo, ma non deve ripetere gli eventuali esperimenti, obbligatori o facoltativi, già superati.

TITOLO III.

DELL'ACCERTAMENTO DELLA IDONEITÀ ALL'AVANZAMENTO.

CAPO I.

Dei giudizi di vario grado e della procedura da osservarsi nel pronunciarli.

§ 17.

Ogni anno, prima che si addivenga alla compilazione delle note caratteristiche, il Ministero determina e fa conoscere, mediante pubblicazione sul Giornale militare ufficiale, i limiti di anzianità entro i quali debbono trovarsi compresi gli ufficiali di ogni arma e corpo e di ogni grado, per poter essere inscritti nei quadri di avanzamento ad anzianità ed a scelta per l'anno successivo.

Tali limiti sono stabiliti in modo da raggiungere il prevedibile fabbisogno di un paio d'anni.

§ 18.

Quando, per il sopravvenire di speciali circostanze, il numero degli ufficiali inscritti nei quadri di avanzamento ad anzianità ed a scelta si addimostri insufficente a coprire le vacanze che si prevedono, il Ministero della guerra dispone per la formazione di quadri suppletivi di avanza-

mento, fissando, volta a volta, per quale arma o corpo, per quali gradi ed entro quali limiti di anzianità, debbano esservi compresi gli ufficiali.

§ 19.

Le autorità che, a norma degli articoli 17 e 18 della legge sull'avanzamento, debbono pronunciare i giudizi di vario grado in merito alla idoneità all'avanzamento a scelta o ad anzianità, risultano dalle tabelle allegate 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

§ 20.

Gli ufficiali che non possono comunque rientrare nei casi di cui alle tabelle indicate nel paragrafo precedente sono giudicati secondo le norme qui appresso indicate:

Se tenenti e capitani:

1° Il giudizio decisivo (di 3° grado, od eventualmente di 2°) è di competenza del comandante della Divisione militare territoriale, salvo l'eccezione accennata appresso per il caso in cui l'ufficiale dipenda direttamente dal comandante della Divisione o del Corpo d'armata;

2° Il giudizio di 1° grado è pronunciato dal comandante di Corpo o capo servizio titolare da cui l'ufficiale dipende;

3° Le autorità gerarchiche intermedie pronunciano:

a) quella più elevata in grado, il giudizio di secondo grado;

b) le altre, il giudizio di 1° grado, in concorso con l'autorità di cui al n. 2°.

Nel caso in cui l'ufficiale dipenda direttamente dal comandante della Divisione o del Corpo d'armata, pronuncierà il giudizio di 1° grado il capo di Stato Maggiore della Divisione o del Corpo d'armata e il giudizio decisivo, di 2° grado, il comandante della Divisione o del Corpo d'armata.

Se maggiori:

1° Il giudizio decisivo (di 3° grado, od eventualmente di 2°) è di competenza del comandante del Corpo d'armata territoriale;

2° Il giudizio di 1° grado è pronunciato dal comandante di Corpo, o capo servizio titolare, oppure dall'ufficiale generale da cui l'ufficiale direttamente dipende;

3° Le autorità gerarchiche intermedie pronunciano:

a) quella più elevata in grado, il giudizio di secondo grado;

b) le altre, il giudizio di 1° grado, in concorso con l'autorità di cui al n. 2°.

Se tenenti colonnelli:

1° Il giudizio decisivo (di 3° grado, od eventualmente di 2°) è di competenza della Commissione centrale di avanzamento;

2° Il giudizio di 1° grado è pronunciato dal comandante di Corpo, o capo servizio titolare, od ufficiale generale da cui l'ufficiale direttamente dipende;

3° Le autorità gerarchiche intermedie pronunciano:

a) quella più elevata in grado, il giudizio di secondo grado;

b) le altre, il giudizio di 1° grado, in concorso con l'autorità di cui al n. 2°.

Se colonnelli:

1° Il giudizio decisivo (di 3° grado, od eventualmente di 2°) è di competenza della Commissione centrale;

2° Il giudizio di 1° grado è pronunciato dall'ufficiale generale da cui direttamente il colonnello dipende;

3° Le autorità gerarchiche intermedie pronunciano:

a) quella più elevata in grado, il giudizio di secondo grado;

b) le altre il giudizio di 1° grado, in concorso con l'autorità di cui al n. 2°.

Se generali:

1° Il giudizio decisivo (di 3° grado, od eventualmente di 2°) è di competenza della Commissione centrale;

2° Il giudizio di 1° grado è pronunciato dall'ufficiale generale dal quale l'ufficiale dipende direttamente;

3° Le altre eventuali autorità gerarchiche, pronunciano:

a) quella più elevata in grado, il giudizio di secondo grado;

b) le altre, il giudizio di 1° grado, in concorso con l'autorità di cui al n. 2°.

§ 21.

Gli ufficiali ai quali non è possibile applicare neppure le norme di cui ai paragrafi precedenti saranno giudicati o dalle autorità di seguito indicate ovvero da quelle che, di volta in volta, saranno indicate dal Ministero.

Gli ufficiali a disposizione di altri Ministeri sono giudicati a seconda del grado e con le norme del § 20 dai titolari dei comandi di Divisione e Corpo di armata di Roma, facendo intervenire, ove necessario, come giudici di primo grado, uno dei comandanti di reggimento o di brigata del presidio stesso.

Gli ufficiali delle colonie, finchè possibile, sono giudicati con le norme di cui al § 20. Quando non si possa, negli ufficiali generali che sono nelle colonie e da cui gerarchicamente il candidato dipende, trovare il giudice di 2° o di 3° grado, si pronunciano, con tale veste, il Comandante della divisione e quello del Corpo di Armata di Roma.

Gli ufficiali che coprono in colonia mansioni di carattere civile, per i quali neppure il giudizio di 1° grado possa essere dato da superiori gerarchici militari che si trovano in Colonia, sono giudicati analogamente a quanto è detto nel secondo capoverso del presente paragrafo.

§ 22.

La idoneità o meno degli ufficiali all'avanzamento ad anzianità ed a scelta viene accertata dalle autorità competenti con la procedura seguente:

Si pronunziano, anzitutto, e senza riunirsi in Commissione per discutere e deliberare, ma singolarmente, le autorità incaricate del giudizio di 1° grado.

Successivamente si pronunzia l'autorità incaricata del giudizio di 2° grado, e poscia quella incaricata del giudizio di 3° grado, ove questo abbia luogo.

Quando non possa intervenire un giudizio di 3° grado, è decisivo quello di 2° grado.

Soltanto quando il giudizio di 3° grado sia devoluto alla Commissione centrale di avanzamento, e questo discordi dai precedenti giudizi concordi delle autorità di 1° e 2° grado, la decisione definitiva spetta al Ministro della guerra, a senso dell'art. 17 della legge.

§ 23.

Quando al giudizio di 1° grado concorrano due o più autorità, si pronunzia prima quella di grado meno elevato, che, emesso il proprio giudizio, invia lo specchio di avanzamento mod. *A* o *B* (V. allegati) e il libretto personale del candidato all'autorità che deve pronunciarsi successivamente, e così di seguito.

L'ultima delle autorità che pronunciano il giudizio di 1° grado, provvede all'invio degli specchi di avanzamento e dei libretti personali all'autorità incaricata di quello di 2° grado.

Questa, quando non le competa di decidere, si pronuncia a sua volta, ed invia specchi e libretti all'autorità incaricata del giudizio di 3° grado.

L'autorità che emette il giudizio decisivo invia ai competenti uffici del Ministero gli specchi di avanzamento sui quali ha pronunciato la propria decisione.

§ 24.

La procedura di cui ai precedenti §§ 22 e 23 deve essere svolta con tutta sollecitudine in modo che non venga superato il limite di tempo di cui all'art. 26 della legge.

§ 25.

Quando al giudizio di 1° grado concorrano due sole autorità prevale il giudizio dell'autorità superiore.

§ 26.

Ogni autorità giudicante, nel prendere in esame l'ufficiale, deve anzitutto accertare se egli disimpegna bene le funzioni del proprio grado per potere essere giudicato nei riguardi dell'avanzamento, in conformità dell'art. 20 della legge.

Se l'accertamento risulta sfavorevole pel candidato, questi viene senz'altro dichiarato « non idoneo all'avanzamento ».

Se l'accertamento invece risulta favorevole le autorità giudicanti passano ad esaminare se il candidato sia in possesso dei requisti di cui all'art. 1 della legge, se tenente colonnello o di grado inferiore, e dei requisiti di cui all'art. 73 se colonnello o di grado superiore.

Nei casi previsti dalla legge ogni autorità assegna inoltre all'ufficiale il relativo punto di merito, secondo le norme di cui ai §§ 52 a 55.

§ 27.

Il Ministero della guerra, nei casi previsti dalla legge, provvede a convocare la Commissione centrale di avanzamento, rimettendole i documenti necessari ai giudizi che è chiamata a pronunciare.

§ 28.

Per la costituzione, la procedura e la votazione della Commissione centrale di avanzamento si osservano le disposizioni di cui agli articoli 22, 23, 24, 25 e 52 della legge di avanzamento.

Qualunque sia il numero dei votanti, e salvo l'eccezione di cui all'art. 52 della legge, il candidato è dichiarato idoneo solamente se ottiene la maggioranza assoluta dei voti.

I comandanti di corpo d'armata intervengono come membri consultivi, senza diritto a voto, soltanto alle sedute della Commissione nelle quali debbono essere giudicati ufficiali propri dipendenti.

§ 29.

Il giudizio sull'avanzamento, pronunciato da qualunque autorità, deve essere completo in tutti i suoi elementi ed essere accompagnato — nei casi previsti dalla legge — dal punto di merito assegnato al candidato e, nel caso di non idoneità, dalla motivazione sintetica di cui ai §§ 46 e 47.

§ 30.

Gli ufficiali dichiarati idonei vengono inscritti nei quadri di avanzamento ordinari o suppletivi, ad anzianità od a scelta, a cura del Ministero, ed, a cura del Ministero stesso viene fatta loro la comunicazione prescritta dall'art. 33 della legge a mezzo dello stampato mod. *C* (V. Allegati). I detti modelli, firmati per presa conoscenza dall'interessato, sono acclusi alle due copie del libretto personale ed elencati nell'apposito indice.

I quadri di avanzamento ordinari sono validi dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno al quale si riferiscono; quelli suppletivi dalla data di compilazione fino al 31 dicembre.

§ 31.

Quando la posizione dell'ufficiale che sia venuto a trovarsi nelle condizioni di cui al comma *a*) dell'art. 29 della legge sia definita in modo per lui favorevole, il Ministero dispone subito pel nuovo esame nei riguardi del suo avanzamento, previsto dall'art. 10 della legge, e per i provvedimenti previsti dall'articolo stesso.

§ 32.

L'ufficiale che sia venuto a trovarsi in uno dei casi previsti dal combinato disposto dall'art. 29 della legge sull'avanzamento e dall'art. 12 della legge sullo stato degli ufficiali, subisce le eventuali deduzioni di anzianità volute da detta legge sullo stato degli ufficiali, con le modalità, e nella misura prescritte dal relativo regolamento.

Ove egli non incorra in perdita di anzianità, o la perda in tal misura da rimanere ancora compreso nei limiti per l'inscrizione nei quadri di avanzamento in vigore all'atto in cui la sua posizione è stata completamente definita, egli è ripreso in esame dalle autorità incaricate dei giudizi di vario grado. Se dichiarato idoneo, viene nuovamente inscritto nel quadro di avanzamento a scelta o ad anzianità.

Analogo trattamento è fatto all'ufficiale che venga a trovasi nei casi previsti dall'art. 9 della legge.

§ 33.

La comunicazione della esclusione dai quadri, per non idoneità all'avanzamento ad anzianità, od a scelta (e della relativa motivazione, quando questa sia richiesta per iscritto dall'interessato, per via gerarchica) sia conseguente al giudizio delle autorità competenti, sia conseguente al risultato sfavorevole degli esperimenti ed esami prescritti dall'art. 3 della legge, viene fatta dal Ministero della guerra per via gerarchica, a mezzo dell'apposito stampato mod. *D* (V. allegati) in duplice copia.

I detti modelli, firmati per presa conoscenza dall'interessato, e completati se del caso con la motivazione, sono acclusi alle due copie del libretto personale ed elencati nell'apposito indice.

Nel contesto del mod. *D* riguardante la non idoneità, dovrà essere fatto sempre cenno esplicito se si tratta di prima esclusione, definitiva o non, o di seconda esclusione, sempre definitiva, a norma dell'art. 31 della legge.

§ 34.

La comunicazione della sospensiva, che debba aver luogo in taluna delle ipotesi previste dall'art. 29 della legge di avanzamento (e della relativa motivazione, se richiesta) viene fatta dal Ministero della guerra con le modalità di cui al § 33.

Con le stesse modalità è comunicata all'interessato la sospensione del giudizio nei casi eccezionali previsti dall'art. 27 della legge.

§ 35.

Nei casi previsti dall'art. 30 della legge, le autorità di cui agli articoli 17 e 18 della legge stessa, in qualunque momento dell'anno, riprendono in esame l'ufficiale nei riguardi dell'avanzamento.

Ove dal giudizio decisivo egli sia dichiarato passibile di essere tolto dal quadro, gli sono fatte, a cura del Ministero, le relative comunicazioni con lo stampato mod. *D* con le modalità di cui al precedente § 40.

L'ordine per la ripresa in esame, ai fini della cancellazione dal quadro, può partire da una qualunque delle autorità gerarchiche: ma, in ogni caso, la procedura deve essere sempre completa, a cominciare dal giudizio di primo grado.

§ 36.

L'ufficiale di qualunque grado che si trovi nei limiti per l'iscrizione nel quadro di avanzamento, può, prima che le competenti autorità lo prendano in esame, rinunciare all'avanzamento anche quando per conseguirlo siano fissati dalla legge appositi esami od esperimenti. In tal caso deve farne dichiarazione per iscritto, al proprio comandante di corpo o capo servizio od all'autorità da cui direttamente dipende, senza che sia necessario che egli precisi i motivi che lo hanno indotto alla rinuncia.

Sugli specchi di avanzamento l'ufficiale rinunciatario sarà controsegnato con la dicitura: « ha rinunciato all'avanzamento », ed allo specchio sarà unita la dichiarazione dallo stesso rilasciata.

§ 37.

I tenenti colonnelli, maggiori e capitani che si trovino nei limiti per la iscrizione nei quadri di avanzamento e che, a norma dell'art. 3 della legge, debbano superare appositi esperimenti per l'avanzamento a scelta o ad anzianità, possono, nel solo caso in cui siano stati giudicati idonei dalle competenti autorità, rinunciare a presentarsi agli esperimenti stessi.

Essi debbono rilasciare apposita dichiarazione scritta alle autorità di cui al paragrafo precedente, senza che occorra la motivazione, specificando chiaramente che intendono rinunciare, non solo all'esperimento, ma anche all'avanzamento.

I predetti ufficiali sono considerati, a tutti gli effetti di legge, come aventi riportato un punto di non idoneità nell'esperimento stesso e ad essi si applicano, se capitani e maggiori, le disposizioni di cui all'art. 31 della legge, se tenenti colonnelli quelle di cui all'art. 67, comma 2°.

§ 38.

Quando, per malattia o per gravissimi motivi di famiglia, debitamente accertati, l'ufficiale già giudicato idoneo, a senso del § 43. non possa presentarsi agli esperimenti od esami, il Ministero potrà consentire — su conforme proposta delle autorità dalle quali l'ufficiale stesso dipende — di rimandarlo agli esperimenti od esami immediatamente successivi.

In ambedue i casi, l'ufficiale non è considerato come pretermesso, ma non incorre nelle esclusioni dall'avanzamento di cui all'art. 31 della legge e al § 40 delle presenti norme esecutive.

§ 39.

Non è ammessa la rinuncia all'avanzamento da parte di un ufficiale che sia stato inscritto nei quadri di avanzamento a scelta o ad anzianità al grado superiore.

§ 40.

Sono definitivamente esclusi dallo avanzamento gli ufficiali in servizio permanente che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 31 della legge.

La rinuncia agli esami ed agli esperimenti, ove siano prescritti per l'accertamento dell'idoneità all'avanzamento sia ad anzianità che a scelta, è considerata a tutti gli effetti di legge come rinuncia all'avanzamento.

Non si fa luogo a definitiva esclusione dall'avanzamento per i tenenti.

CAPO II.

Norme comuni circa l'accertamento della idoneità all'avanzamento.

§ 41.

Qualora le autorità di cui agli articoli 17 e 18 della legge ritengano di dover sospendere il proprio giudizio, il nuovo giudizio deve essere dato entro tre mesi.

§ 42.

In tutti quei casi nei quali la promozione non implichi mutamento di funzioni, l'ufficiale, per essere dichiarato idoneo all'avanzamento al grado superiore, non solo deve avere « ben disimpegnato le funzioni del proprio grado », ma deve altresì possedere qualità fisiche, intellettuali, di carattere, di condotta e di coltura tali, da essere ritenuto meritevole di rivestire il grado superiore.

§ 43.

Nei casi in cui dall'art. 3 della legge sono prescritti esami od esperimenti per l'accertamento della idoneità all'avanzamento ad anzianità, o esami ed esperimenti obbligatori per l'avanzamento a scelta, l'ufficiale per esservi ammesso deve essere giudicato idoneo con le norme di cui ai §§ 22 e 23.

Sono esclusi dai sopraccennati esami od esperimenti coloro che, nel giudizio decisivo, siano stati dichiarati non idonei o che, nei casi di assegnazione di un punto di merito, abbiano riportato un punto inferiore a quello stabilito dalla legge per ciascun grado (quattordici se capitani, quindici se maggiori veterinari, e quindici se tenenti colonnelli).

Lo stesso giudizio d'idoneità deve essere pronunciato per gli ufficiali che, nei casi previsti dal citato art. 3 della legge, fanno domanda di essere ammessi agli esami a scelta facoltativi, od all'esame di concorso per l'ammissione alla Scuola di guerra.

§ 44.

Per essere giudicato idoneo all'avanzamento a scelta, l'ufficiale, fino al grado di tenente colonnello incluso, deve possedere, in grado più elevato, tutte le qualità richieste per l'avanzamento ad anzianità ed emergere per qualità militari e per coltura, tanto da dare affidamento di percorrere, con distinzione, i gradi superiori.

Per essere giudicato idoneo all'avanzamento a scelta ai vari gradi di generale, l'ufficiale deve soddisfare ai requisiti di cui all'art. 73 della legge.

I generali di armata sono designati dalla Commissione centrale di avanzamento, nell'ordine da osservarsi nella loro promozione, tra i generali di corpo d'armata, a prescindere da qualsiasi considerazione di anzianità ed in relazione al numero delle vacanze da ricoprire.

§ 45.

Il giudizio sull'avanzamento deve essere concretato in una delle due formule « idoneo » o « non idoneo » salvo l'eccezione di cui al § 47 riguardante i giudizi di avanzamento ai vari gradi di generale.

§ 46.

Il giudizio di non idoneità deve essere sempre motivato dall'autorità giudicante, per i vari gradi, nell'avanzamento fino a colonnello incluso, con una o più delle formule seguenti:

1° non disimpegna bene le funzioni del proprio grado;
2° deficienza di qualità fisiche;
3° deficienza di carattere;
4° cattiva condotta;
5° deficienza di cultura generale e professionale;
6° non possiede in modo spiccato i requisiti morali, intellettuali, fisici e di cultura necessari per adempiere le funzioni del grado superiore;
7° non ha ottenuto nell'esperimento prescritto dalla legge il punto minimo fissato per la idoneità.

Per i tenenti colonnelli, che non siano riusciti a superare gli esperimenti stabiliti dalla legge, si usa la formula: è venuto a trovarsi nelle condizioni previste dal 2° comma dell'art. 67 della legge.

§ 47.

Per l'avanzamento al grado di generale di brigata, o di maggior generale, ed ai gradi superiori, la formula « non idoneo » è sostituita dalla formula « non meritevole di essere iscritto nel quadro di avanzamento a scelta » e la motivazione del giudizio negativo è espressa nella formula seguente:

« non possiede, in modo eminente, le qualità che si richiedono per il grado di . . . . . ».

§ 48.

In qualunque momento dell'anno, le autorità incaricate dei giudizi di avanzamento, a norma dell'art. 21 della legge, possono e debbono prendere in esame gli ufficiali nei riguardi della idoneità agli uffici del grado.

La iniziativa di tale provvedimento può partire dalle autorità del giudizio di 1° grado o da una autorità superiore; ma, in ogni caso, la procedura deve essere completa a cominciare dal giudizio di 1° grado.

Le modalità di procedura da osservare sono le stesse in precedenza stabilite per l'avanzamento ed il giudizio di non idoneità deve essere concretato nella formula:

« Accertato che l'ufficiale non disimpegna bene le funzioni del proprio grado, lo giudico non idoneo agli uffici del grado stesso e ne propongo l'allontanamento dal servizio a norma dell'art. 38 della legge sullo stato degli ufficiali, giudicandolo altresì (idoneo) (non idoneo) agli uffici del grado che riveste nella riserva ».

Allo specchio di proposta di allontanamento dal servizio mod. *E* (V. allegati) ciascun giudice deve unire un particolareggiato rapporto a spiegazione e conferma del proprio giudizio.

Qualora dal giudizio decisivo l'ufficiale sia dichiarato passibile di eliminazione, gli viene fatta, a cura del Ministero della guerra, la comunicazione di cui all'art. 33 della legge sull'avanzamento e gli sono applicate le norme di cui all'articolo 38 della legge sullo stato degli ufficiali.

CAPO III.

Dell'accertamento della idoneità all'avanzamento ad anzianità.

§ 49.

L'avanzamento ad anzianità ha luogo nei casi previsti nell'art. 3 della legge:

a) previo semplice accertamento della idoneità, da parte delle autorità competenti, senza speciale esame od esperimento;

b) previo esame d'idoneità obbligatorio, senza preliminare classifica dei candidati;

c) previo esame od esperimento d'idoneità obbligatorio, preceduto dalla classifica dei candidati con punto di merito.

§ 50.

Per l'accertamento della idoneità all'avanzamento ad anzianità, di cui al comma *a*) del § 49, le autorità competenti si pronunciano con le norme di cui al Titolo III, Capo II « Norme comuni, ecc. ».

Analogamente si pronunciano, per i casi di cui al comma *b*) del predetto § 49.

A tutti gli effetti di legge la dichiarazione di non idoneità, pronunciata dal giudizio decisivo, ha lo stesso valore di quella pronunciata ad esperimento compiuto.

§ 51.

Nei casi previsti dal comma *c*) del § 49 si procede all'accertamento della idoneità con le norme di cui ai seguenti §§ 52 a 58.

§ 52.

Per l'idoneità generica all'avanzamento, che implica il possesso di tutte le qualità fisiche, intellettuali, di carattere, di condotta e di cultura che rendono l'ufficiale meritevole di rivestire il grado superiore, sono attribuiti fino ad un massimo di dieci punti.

In conformità del disposto dell'art. 3, ultimo comma, del decreto Luogotenenziale 14 giugno 1917, n. 1032, nel giudizio di idoneità generica all'avanzamento relativo agli ufficiali mutilati ed invalidi mantenuti in servizio, non sarà tenuto conto delle lesioni od infermità per servizio o fatto di guerra, accertate all'atto del mantenimento in servizio, finchè non risultino aggravate o non abbiano reso più grave la menomazione delle condizioni di idoneità.

§ 53.

Per le classifiche precedentemente riportate e per i precedenti di carriera dell'ufficiale, l'assegnazione dei relativi punti deve essere fatta sulla base della diretta ed accurata consultazione del libretto personale e sotto l'osservanza delle norme seguenti.

Sono attribuiti quattro punti a quegli ufficiali, che, avuto riguardo all'arma e al corpo cui appartengono, eccellano per aver dato, durante tutta la loro carriera, prove sicure di capacità professionale, di cultura generale e militare, di forte virtù educatrice, e che abbiano tenuto sempre condotta

esemplare, segnalandosi nell'esercizio del comando o nelle funzioni di istituto anche per cospicuo rendimento e capacità di lavoro. Sarà inoltre tenuto conto, in tale valutazione, dei servizi straordinariamente prestati in condizioni eccezionali della tranquillità o salute pubblica; del tempo trascorso in colonia; degli studi compiuti ed in genere di particolari benemerenze acquisite in funzioni diverse, escluse le benemerenze di guerra per le quali interviene una specifica valutazione.

Sono attribuiti tre punti agli ufficiali che, oltre a possedere i generali requisiti fisici, professionali, di cultura, di carattere e di condotta, abbiano lodevolmente esercitate le funzioni di comando o quelle d'istituto loro assegnate, prestando in ogni tempo ed in ogni circostanza opera assidua e proficua.

Sono attribuiti due punti agli ufficiali che abbiano dato prova di esplicare le proprie funzioni di comando o d'istituto con capacità e con diligenza, conservando sempre buona condotta.

Un solo punto è attribuito negli altri casi.

§ 54.

Per il servizio effettivamente prestato in guerra l'assegnazione dei punti è subordinata all'ottenuto riconoscimento di almeno una campagna di guerra.

Base per l'assegnazione dei punti è il giudizio che si desume dai rapporti informativi annessi al libretto personale sul comportamento e sul rendimento dell'ufficiale in guerra o come combattente, o come tecnico, o come addetto ai servizi. Si tien conto del numero delle campagne, ma non delle eventuali distinzioni e ricompense, per le quali interviene una particolare valutazione.

Possono essere attribuiti quattro punti all'ufficiale che, contando più di una campagna, abbia esercitato le funzioni del proprio grado con grande ascendente morale sugli inferiori ed abbia mostrato di possedere, in grado eminente, facoltà di equilibrio e senso di resposabilità, spirito di iniziativa intelligente e capacità di pronta decisione.

Possono essere attribuiti tre punti all'ufficiale che, contando più di una campagna, abbia dato conferma di ottime qualità militari, abbia goduto di alto prestigio fra gli inferiori, abbia dimostrato assennatezza e capacità di organizzazione, resistenza alle fatiche, illuminata volontà di sacrificio. Sono pure conferiti tre punti all'ufficiale che, anche contando una sola campagna di guerra, abbia dimostrato di posssedere qualità, che, con il concorso di più campagne, lo renderebbero meritevole di quattro punti.

Possono essere attribuiti due punti all'ufficiale che, durante il servizio prestato in guerra, abbia dato conferma di buone qualità militari, abbia goduto di prestigio fra gli inferiori, abbia dimostrato coraggio, assennatezza e resistenza alle fatiche.

E' attribuito un punto all'ufficiale che, durante il servizio prestato in guerra, abbia dato conferma di buone qualità militari e non abbia dato luogo a gravi rilievi per condotta disciplinare o capacità professionale.

Nessun punto è conferito all'ufficiale che, durante il servizio prestato in guerra, non abbia data conferma di possedere buone qualità militari.

§ 55.

Per le distinzioni e ricompense conseguite in guerra i due punti debbono essere assegnati a chi abbia riportato ricompense e distinzioni specificate sotto almeno uno dei numeri seguenti:

1° promozione per merito di guerra;

2° ordine militare di Savoia;

3° medaglia d'oro al valor militare;

4° due medaglie d'argento al valor militare;

5° una medaglia d'argento e due medaglie di bronzo al valor militare;

6° tre medaglie di bronzo al valor militare;

7° speciale distintivo d'onore per mutilati di guerra (circolare 642 *giornale militare* 1916) ed una fra le seguenti ricompense e distinzioni:
- — medaglie d'argento al valor militare;
- — medaglia di bronzo al valor militare;
- — croce di guerra al valor militare;
- — avanzamento per merito eccezionale od a scelta;

8° tre distintivi d'onore per i militari feriti in guerra (circolare 134 *giornale militare* 1917) ed una fra le seguenti ricompense e distinzioni:
- — medaglia d'argento al valor militare;
- — medaglia di bronzo al valor militare;
- — croce di guerra al valor militare;
- — avanzamento per merito eccezionale od a scelta;

9° tre fra le seguenti ricompense e distinzioni:
- — medaglia d'argento al valor militare;
- — medaglia di bronzo al valor militare;
- — croce di guerra al valor militare;
- — avanzamento per merito eccezionale od a scelta;
- — due distintivi d'onore per i militari feriti in guerra (circolare 134 *giornale militare* 1917).

Deve invece essere assegnato un solo punto a chi abbia riportato ricompense e distinzioni specificate sotto almeno uno dei numeri seguenti:

1° una medaglia d'argento al valor militare;

2° due medaglie di bronzo al valor militare;

3° tre fra le seguenti ricompense e distinzioni:
- — croce di guerra al valor militare;
- — encomio tributato da un ufficiale generale;
- — onorificenze cavalleresche per fatto di guerra;
- — croce al merito di guerra;

4° un distintivo d'onore per i militari feriti in guerra (circolare 134 *giornale militare* 1917) ed una fra le ricompense e distinzioni di cui al n. 3°;

5° una medaglia di bronzo ed una fra le ricompense e distinzioni di cui al n. 3°;

6° avanzamento per merito eccezionale od a scelta ed una fra le ricompense e distinzioni di cui al n. 3°.

Deve anche essere tenuto conto delle ricompense ricevute sulle varie fronti alleate per azioni di guerra e non come conseguenza di altre concessioni. Dette ricompense sono valutate a seconda della loro corrispondenza con le nostre decorazioni al valore e con quelle cavalleresche.

§ 56.

Le autorità di secondo e terzo grado, alle quali spetta decidere per l'idoneità o meno degli ufficiali e di assegnare nei casi previsti dalla legge il punto di merito definitivo, inviano gli specchi di avanzamento al Ministero della guerra, il quale provvede alla pubblicazione nel Giornale militare ufficiale dell'elenco degli ufficiali ammessi agli esami od esperimenti ed alle comunicazioni di cui all'art. 33 della legge, agli ufficiali non ammessi (non idonei) con le norme di cui al § 33.

§ 57.

Per gli esperimenti di cui all'art. 46 della legge si costituisce una Commissione unica per i capitani d'arma combattente (RR. CC. eccettuati) ed altrettante Commissioni quante

sono le armi e corpi ai quali gli altri candidati appartengono.

Ogni Commissione, per ciascun candidato, provvede alla assegnazione del punto di merito ad esperimento compiuto, con le modalità seguenti.

Riunita la Commissione, il presidente apre la discussione successivamente su ciascuno dei candidati, i quali dovranno essere apprezzati esclusivamente in relazione ai risultati conseguiti nell'esperimento sostenuto. Terminata la discussione su ogni candidato, e senza preventivamente votare per la idoneità o non idoneità, i membri della Commissione assegnano, con scheda segreta, il punto di merito agli ufficiali che hanno dovuto esaminare e sulla base della media aritmetica risultante, il presidente proclama la « idoneità » o « non idoneità » di ogni singolo ufficiale.

Della riunione della Commissione, dei punti riportati da ogni ufficiale, della conseguente media aritmetica e proclamazione, viene redatto verbale, sottoscritto dai membri della Commissione stessa.

§ 58.

Il presidente della Commissione fa compilare e trasmettere al Ministero della guerra un elenco completo dei candidati, con a fianco il rispettivo punto di merito, unitamente al verbale di cui al precedente paragrafo.

Il punto di merito di ogni singolo ufficiale viene riportato, a cura del Ministero, sul relativo specchio di avanzamento sul quale si fa la somma dei due punti assegnati, per ottenere la classifica definitiva.

Sono dichiarati promovibili, ed inscritti nei quadri di avanzamento ad anzianità del rispettivo ruolo, i capitani che riportarono 12 o più come punto di merito nell'esperimento e 26 o più come punto di classifica; tutti gli altri sono dichiarati « non idonei » e ad essi si applicano le norme della legge.

A cura del Minisetro, sono fatte, agli ufficiali dichiarati non idonei ed a quelli inscritti nei quadri, le comunicazioni prescritte dall'art. 33 della legge.

§ 59.

Le speciali Commissioni di esami istituite per l'accertamento delle idoneità all'avanzamento, nei casi in cui non si addiviene alla preventiva classifica dei candidati con un punto di merito, osservano la procedura indicata nei §§ 57 e 58; però, anzichè assegnare un punto, ogni esaminatore vota a scrutinio segreto per la « idoneità » o « non idoneità » di ogni singolo candidato, il quale, per essere dichiarato idoneo, deve riportare la maggioranza assoluta di voti.

CAPO IV.

Dell'accertamento della idoneità all'avanzamento a scelta.

§ 60.

L'avanzamento a scelta ha luogo, nei casi previsti dall'articolo 3 della legge:

a) senza speciali esami od esperimenti;

b) per titoli;

c) per titoli ed esami;

d) previo esame obbligatorio per tutti i candidati;

e) previo esame facoltativo, o dopo aver superato i corsi della Scuola di guerra;

f) per meriti eccezionali.

§ 61.

L'accertamento della idoneità allo avanzamento a scelta, nei casi previsti dal comma a) del paragrafo precedente, avviene, da parte delle autorità competenti, con le norme di cui al Titolo III, Capo II « Norme comuni, ecc. ».

§ 62.

L'accertamento dell'idoneità all'avanzamento a scelta, nei casi previsti dal comma b) del § 60 avviene, da parte delle autorità competenti, con le norme di cui ai seguenti paragrafi da 63 a 66.

§ 63.

I titoli che debbono essere presi in esame dalle autorità incaricate di pronunciare i giudizi di vario grado, sulla idoneità all'avanzamento a scelta degli ufficiali del ruolo tecnico di artiglieria, di sanità (e farmacisti) e veterinari, nei casi previsti dall'art. 3 della legge, risultano dagli allegati numeri 7, 8, 9 e 10, nei quali i titoli stessi sono elencati in ordine decrescente di importanza.

Il primo titolo, comune a tutti i detti elenchi, costituisce condizione necessaria per poter conseguire l'avanzamento a scelta al grado superiore.

§ 64.

Ogni anno nel mese di agosto, il Ministero della guerra, pubblica nel giornale militare ufficiale, entro quali limiti di anzianità debbono trovarsi compresi gli ufficiali dei vari ruoli nei casi in cui l'avanzamento avviene a scelta per titoli. Gli interessati, non oltre la prima metà di settembre, debbono inviare direttamente al Ministero, in piego raccomandato tutto quello che, nel proprio interesse, ritengano di dover presentare.

Le Commissioni tecniche di cui al paragrafo seguente procedono al relativo esame in modo da poter inviare, entro il mese di novembre pel tramite del Ministero, alla prima delle autorità incaricate del giudizio di 1° grado, il loro giudizio in merito ai titoli accademici, pubblicazioni, ecc. presentate dai candidati, concretato in un punto espresso in trentesimi.

§ 65.

Le Commissioni tecniche di cui è cenno al paragrafo precedente sono così composte:

a) per il ruolo tecnico di artiglieria: tenente generale dello speciale ruolo, presidente; due maggiori generali del ruolo medesimo, membri;

b) per il corpo sanitario: tenente generale medico, presidente; due generali medici (anche richiamati dal congedo), membri;

c) per i farmacisti: un maggiore generale medico, presidente; un colonnello medico (eventualmente richiamato dal congedo) ed il colonnello farmacista, membri;

d) per i veterinari: il colonnello veterinario, presidente; due colonnelli veterinari (o tenenti colonnelli) richiamati dal congedo, membri.

§ 66.

La procedura per i giudizi di avanzamento a scelta per titoli, è quella stessa di cui al Titolo III, Capo II, « Norme comuni », con l'avvertenza che, allo specchio di avanzamento, deve essere acclusa la scheda contenente il punto assegnato al candidato per i titoli accademici, pubblicazioni, ecc., e che la dicitura « idoneo » o « non idoneo » alla scelta deve essere completata con l'aggiunta « per titoli ».

§ 67.

Per l'accertamento della idoneità all'avanzamento nei casi previsti dal comma c) del § 60 si pronunciano, anzitutto, e sulla base dei titoli presentati dai candidati, le autorità competenti con le norme di cui ai §§ 63 a 66; dopo di che i soli dichiarati idonei vengono sottoposti allo speciale esame obbligatorio.

La dichiarazione di non idoneità, pronunciata dal giudizio decisivo, ha, a tutti gli effetti di legge, lo stesso valore di quella pronunciata ad esame compiuto, ed il superare l'esame è condizione essenziale per poter conseguire l'avanzamento.

§ 68.

L'accertamento della idoneità all'avanzamento a scelta, nei casi previsti dal comma d) del § 60, avviene con norme identiche a quelle di cui ai §§ 52 a 58.

Però per poter essere ammessi agli esperimenti, i candidati (tenenti colonnelli delle varie armi e maggiori veterinari) debbono riportare non meno di quindici, come punto di merito definitivo e, per essere iscritti sul quadro di avanzamento a scelta, non meno di trenta, come punto di classifica ad esperimento compiuto.

Agli ufficiali giudicati non idonei, prima dell'esperimento e ad esperimento compiuto, sono fatte, a cura del Ministero, le prescritte comunicazioni e sono applicate le norme di cui alla legge.

§ 69.

Per gli esperimenti ai quali debbono essere sottoposti i tenenti colonnelli di arma combattente (Reali carabinieri esclusi) di cui al paragrafo precedente, si costituisce una Commissione unica la quale si pronuncia con la procedura di cui ai §§ 67 e 68.

La stessa procedura è seguita dalla Commissione che presiede agli esperimenti dei maggiori veterinari e dalle Commissioni che presiedono a quelli dei tenenti colonnelli di commissariato e di amministrazione.

§ 70.

L'accertamento dell'idoneità all'avanzamento nei casi previsti dal comma e) del § 60 ha luogo con le norme di cui ai §§ seguenti da 71 a 73.

§ 71.

Per essere ammesso agli esami di avanzamento a scelta facoltativi od a quelli di concorso per l'ammissione alla Scuola di guerra, l'ufficiale deve presentare domanda in iscritto al proprio comandante di corpo o capo servizio o all'autorità da cui dipende direttamente, nei limiti di tempo che vengono annualmente stabiliti dal Ministero.

Possono far domanda di presentarsi ai detti esami facoltativi soltanto gli ufficiali del grado di tenente, capitano e maggiore che raggiungano, alla data del termine utile fissato per gli esami stessi, la prima metà del ruolo organico rispettivo, tale metà è computata nel modo stabilito dal § 14.

La domanda deve essere corredata dalla dichiarazione di cui all'art. 53 della legge e viene trasmessa col semplice « visto » delle autorità gerarchiche al Ministero. I nomi degli ammessi agli esami sono pubblicati nel Giornale militare ufficiale.

§ 72.

Gli esami a scelta facoltativi, nei casi previsti dall'articolo 3 della legge, si svolgono secondo programmi fissati con decreto Reale per i vari gradi di ciascuna arma o corpo.

Col detto decreto è anche determinata la composizione delle singole Commissioni esaminatrici per ogni grado di ciascuna arma o corpo.

§ 73.

Le Commissioni di cui al paragrafo precedente e le altre alle quali si presentano gli ufficiali nei casi di esame od esperimento obbligatorio per la scelta, procedono, per ogni candidato, alla votazione a scrutinio segreto ed alla proclamazione, con norme analoghe a quelle di cui ai precedenti §§ 57, 58 e 59.

Il candidato, per essere dichiarato idoneo, deve ottenere la maggioranza assoluta dei voti.

§ 74.

Gli ufficiali che hanno compiuto con esito favorevole i corsi della Scuola di guerra non debbono sostenere gli esperimenti prescritti dall'art. 3 della legge per l'avanzamento ad anzianità; ma, per essere inscritti nel quadro d'avanzamento a scelta, debbono, se capitani e come i pari grado che hanno superato gli esami a scelta, soddisfare alla condizione di cui all'art. 59 della legge.

Qualora in avvenire si verificasse il caso di un ufficiale uscente dalla Scuola di guerra col grado di tenente, detto ufficiale sarà promosso capitano a suo turno di anzianità e previo il relativo giudizio d'avanzamento.

Egli fruirà del vantaggio che l'art. 60 della legge concede a coloro che compirono con esito favorevole la Scuola di guerra quando raggiungerà l'aliquota di ruolo prescritta pel grado di capitano, sempre beninteso, previo giudizio favorevole delle autorità competenti.

§ 75.

La proposta di avanzamento per merito eccezionale di cui all'art. 51 e 52 della legge, può essere promossa in qualunque momento dell'anno dall'autorità militare dalla quale l'ufficiale direttamente dipende.

A tal uopo, dalla detta autorità, debbono, nella relazione, essere illustrati e documentati i fatti militari compiuti, i servizi resi allo Stato nonchè le spiccatissime qualità morali, intellettuali, militari e di cultura che costituiscono condizione necessaria per poter conseguire l'avanzamento eccezionale.

§ 76.

Le autorità alle quali gerarchicamente spetta di dar corso alla relazione suddetta, debbono esprimere in merito il loro parere esplicito.

Per l'ulteriore svolgimento della procedura, si osservano le norme di cui all'art. 52 della legge.

L'eventuale promozione per merito eccezionale viene conferita non appena si renda vacante un posto utile per l'avanzamento a datare dal giorno successivo a quello in cui la proposta del Ministro della guerra abbia ottenuto la sanzione Sovrana.

TITOLO IV.

DELL'AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DEL CORPO DI STATO MAGGIORE.

§ 77.

L'avanzamento degli ufficiali di Stato Maggiore avviene con le norme di cui al capo VI della legge.

§ 78.

Di massima, tutti gli ufficiali di Stato Maggiore, quando sono promossi al grado superiore, cessano di far parte del corpo di Stato Maggiore e sono trasferiti nell'arma di provenienza per assumere il comando del reparto corrispondente al nuovo grado.

Essi possono venir richiamati nel corpo di Stato Maggiore, in relazione alle vacanze, dopo aver tenuto effettivamente nella propria arma, per due anni almeno ed in modo giudicato lodevole dalle competenti autorità gerarchiche, il comando del reparto corrispondente al grado, ed in seguito a giudizio favorevole di una Commissione composta dal Capo di Stato Maggiore Generale, presidente, e dai generali capi-reparto dello Stato Maggiore centrale, membri.

TITOLO V.

DEGLI UFFICIALI ESCLUSI DEFINITIVAMENTE DALL'AVANZAMENTO E TRATTENUTI IN SERVIZIO CON INCARICHI SPECIALI.

§ 79.

Gli ufficiali delle varie armi e corpi esclusi definitivamente dall'avanzamento che, a norma degli articoli 36, 71 e 72 della legge, possono essere trattenuti in servizio, per ottenere tale trattamento, debbono:

a) presentare regolare domanda al Ministero della guerra e dichiarare, nella domanda stessa, di accettare qualunque destinazione conseguente alla necessità d'impiego negli speciali incarichi di cui alla tabella all. 11.

b) riportare i concordi pareri delle autorità gerarchiche, le quali dovranno dichiarare formalmente che l'ufficiale è realmente in grado di disimpegnare bene, a seconda dell'arma o corpo al quale appartiene, gli incarichi ed uffici di cui alla tabella sopraccennata.

Le disposizioni di cui al presente paragrafo non si applicano ai maggiori e tenenti colonnelli del ruolo tecnico, di cui all'art. 72 della legge.

§ 80.

Gli ufficiali di cui al paragrafo precedente possono essere trattenuti in servizio fino al raggiungimento dei limiti di età, e debbono a tal momento lasciare il servizio, a norma della legge sullo stato degli ufficiali.

Il Ministero ha facoltà di allontanare, in qualunque momento, dal servizio i predetti ufficiali:

1° quando per esigenze organiche fosse necessario diminuire il numero dei posti lasciati a loro disposizione;

2° quando essendo completo il numero di detti ufficiali fissato come è detto al paragrafo seguente, fosse necessario far posto ad ufficiali esclusi nell'anno stesso in cui ciò si verifica. In tal caso le vacanze per far posto a questi ultimi, si otterranno con l'allontanamento dal servizio degli ufficiali da più tempo trattenuti, dando la precedenza, a parità di tempo, ai più prossimi al limite di età;

3° quando, negli impieghi loro affidati, detti ufficiali non diano il necessario rendimento, nel qual caso sarà ad essi applicata la procedura di cui all'art. 21 della legge.

§ 81.

Il numero totale dei posti che il Ministero intende lasciare disponibili per il trattenimento degli ufficiali esclusi definitivamente dall'avanzamento, a norma degli articoli 36, 71 e 72 della legge, è fissato annualmente, nello stesso decreto che stabilisce la ripartizione dei fuori quadro.

§ 82.

Le cariche tecniche di cui all'art. 77 della legge sono le seguenti: direttore generale del genio presso il Ministero della guerra, membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici a senso del R. decreto 15 ottobre 1925, n. 1934.

PARTE III.

Disposizioni varie.

§ 83.

Gli ufficiali appartenenti al personale direttivo dei Depositi allevamento quadrupedi e Depositi cavalli stalloni che intendano, come è consentito dall'art. 116 *bis* della legge, rinunciare al ritorno nei servizi della propria arma, dovranno farne dichiarazione scritta da inoltrarsi al Ministero per il tramite gerarchico.

Detta dichiarazione dovrà essere presentata non più tardi del 30° giorno dalla data del giornale militare ufficiale che stabilisce i limiti di anzianità che li riguardano per essere inscritti nel quadro di avanzamento e dovrà essere formulata nei seguenti termini:

« Il sottoscritto, avvalendosi della facoltà concessa dal« l'art. 116 *bis* della legge 11 marzo 1926, n. 398, dichiara « di rinunciare incondizionatamente, ed a tutti gli effetti « di legge, al ritorno nei servizi della propria arma ».

§ 84.

L'avanzamento, per gli ufficiali di cui al paragrafo precedente, ha luogo esclusivamente ad anzianità e l'accertamento della loro idoneità è fatto tenendo conto dello speciale servizio cui gli ufficiali medesimi sono adibiti.

I relativi giudizî d'avanzamento, secondo le prescrizioni della legge e delle presenti norme, sono pronunciati dalle autorità gerarchiche da cui gli ufficiali dipendono, designate con le norme di cui al § 20.

Per gli ufficiali dei Depositi stalloni, i giudizi sono pronunciati, sulla base di rapporti personali compilati dalla autorità civile che sopraintende ai Depositi stessi, con le norme di cui al predetto paragrafo, facendo intervenire nei giudizi anche l'ispettore ippico e l'Ispettore generale per l'arma di cavalleria.

§ 85.

Per gli ufficiali in congedo, per gli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri senza richiamo in servizio e per gli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra riassunti in servizio, saranno emanate speciali norme esecutive in applicazione dell'art. 130 della legge.

§ 86.

Per il corrente anno 1926, in deroga dalle prescrizioni di cui al § 6 delle norme presenti, il numero dei fuori quadro assegnati al Regio corpo truppe coloniali e ad altri Enti non dipendenti dall'Amministrazione della guerra, sarà considerato, anzichè alla data 1° gennaio, alla data 30 marzo, alla quale entra in vigore la legge 11 marzo 1926, n. 398 sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito.

§ 87.

Ogni qualvolta si verifichino delle vacanze, per qualunque motivo, nel ruolo dei capitani di fanteria, in applicazione dell'art. 113 della legge si procede nel modo seguente:

Si accerta anzitutto se, tenuto conto della vacanza, nel detto ruolo, dopo fatte le deduzioni di cui ai comma *a*) e *c*) del § 8, si verificano delle eccedenze.

In caso negativo, tutte le vacanze sono integralmente coperte con promozioni dal grado inferiore, salvo l'aliquota eventualmente spettante agli ufficiali da richiamare dall'aspettativa a norma del § 9.

In caso affermativo, si colmano, con le avvertenze di cui al capoverso precedente, soltanto 3/4 delle vacanze, e l'altro quarto va a diminuzione della eccedenza.

Il Ministro: MUSSOLINI.

ALLEGATO N. 1

Giudizi d'avanzamento per gli ufficiali del Corpo di S. M.

Comandi ed enti vari	Grado	Giudizio di 1° grado	Giudizio di 2° grado	Giudizio di 3° grado
Comando del Corpo di S. M. (Uff. di S. M. ed uff. addetti)	Capitani	Capo ufficio	Capo reparto	Sottocapo di S. M. Generale
	Maggiori	Id.	Id.	Id.
	T. Colonnelli non Capi ufficio	Capo ufficio e Capo reparto	Sottocapo di S. M. Generale	Commissione Centrale
	T. Colonnelli Capi ufficio	Capo reparto	Id.	Id.
	Colonnelli	Id.	Id.	Id.
	Capi reparto	Sottocapo di S. M. Generale	Capo di S. M. Generale	Id.
	Sottocapo di S. M. Generale	Capo di S. M. Generale	Commissione Centrale	
Comandi designati d'Armata (Uff. di S. M. ed uff. addetti)	Capitano	Sottocapo di S. M.	Capo di S. M.	Comandante d'Armata
	Maggiori	Id.	Id.	Id.
	Colonnelli	Capo di S. M.	Comandante d'Armata	Commissione Centrale
	Capo di S. M.	Comandante d'Armata	Commissione Centrale	
Comandi di Corpo d'Armata Territoriale (Uff. di S. M. ed uff. addetti) (1)	Capitani	Capo di S. M.	Com. Corpo Arm.	
	Maggiori	Id.	Id.	
	T. Colonnelli	Id.	Id.	Commiss. Centrale
	Colonnelli	Com. Corpo Arm.	Commiss. Centrale	
Comandi di Divis. Militare Territoriale (Uff. di S. M. ed uff. add.) (1)	Capitani	Capo di S. M.	Com. Divisione	
	Maggiori	Id.	Id.	Com. Corpo Arm.
	T. Colonnelli	Com. Divisione	Com. Corpo Arm.	Commiss. Centrale
Insegnanti Scuola di Guerra (Uff. di S. M. ed uff. addetti)	Maggiori (ins. agg.)	Insegnante titol.	Comand. Scuola	Sottocapo di S. M. Generale
	T. Colonnelli (ins. agg.)	Insegnante titol. e Comand. Scuola	Sottocapo di S. M. Generale	Commiss. Centrale
	T. Colonnelli (ins. titol.)	Comand. Scuola	Id.	Id.
	Colonnelli	Id.	Id.	Id.
Insegnanti Accademie Militari (Uff. di S. M. ed ufficiali addetti)	Maggiori	Comand. Accad.	Com. Corpo Arm.	
	T. Colonnelli	Id.	Id.	Commiss. Centrale
Colonnelli di S. M. addetti a scuole Militari	Colonnelli addetti alla Scuola di Guerra	Comand. Scuola	Sottocapo di S. M. Generale	Commiss. Centrale
	Colonnelli addetti all'Accad. Milit. di fant. e cavall.	Id.	Com. Corpo Arm.	Id.
	Colonnelli addetti alle Scuole Centr.	Id.	Sottocapo di S. M. Generale	Id.
Uff. coordinamento del Gabinetto del Ministro (Uff. di S. M. ed uff. addetti)	Capitani	Capo ufficio	Sottosegretario di Stato (se milit.)	
	Maggiori	Id.	Id.	
	T. Colonnelli	Id.	Id.	Commiss. Centrale
	Capo ufficio	Sottosegretario di Stato (se milit.)	Commiss. Centrale	
	Capo Gabinetto (se militare)	Id.	Id.	
Comandi superiori di Cav. e Com. di Brig. Alpini	Maggiori	Comandante	Com. Corpo Arm.	
	T. Colonnelli	Id.	Id.	Commiss. Centrale

(1) Per i comandi militari della Sicilia e della Sardegna si provvede in analogia.

Comandi ed enti vari	Grado	Giudizio di 1° grado	Giudizio di 2° grado	Giudizio di 3° grado
Alti Comandi Regia Marina e Istituto di Guerra Marittima	Maggiori	Capo ufficio operazioni del Comando del Corpo di S. M.	Capo 1° Reparto	Sottocapo di S. M. Generale
	T. Colonnelli	Capo ufficio operazioni e Capo 1° reparto del Com. del Corpo di S. M.	Sottocapo di S. M. generale	Comm. Centrale
Delegazioni Trasporti	Maggiori	Capo ufficio Trasporti	Capo 2° Reporto	Sottocapo di S. M. Generale
	T. Colonnello	Capo ufficio Trasporti e Capo 2° Reparto	Sottocapo di S. M. Generale	Comm. Centrale
Addetti Militari	Maggiori	Capo 1° Reparto	Sottocapo di S. M. Generale	
	T. Colonnelli	Id.	Id.	Comm. Centrale
Istituto Geografico Militare	Maggiore	Direttore	Sottocapo di S. M. Generale	
	T. Colonnello	Id.	Id.	Comm. Centrale
Ufficiali di S. M. in servizio nelle colonie (Uff. add.)	Capitani o Maggiori	Capo di S. M.	Com. Truppe	
	Maggiore Capo di S. M.	Com. Truppe	Capo 3° Reparto	Sottocapo di S. M. Generale
	T. Colonnello o Colonnello Capo di S. M.	Id.	Sottocapo di S. M. Generale	Comm. Centrale
Ufficiali di S. M. assegnati ad altri Ministeri o ad incarichi vari non contemplati nella presente tabella	Capitani e Maggiori	Capo ufficio	Capo 1° Reparto	Sottocapo di S. M. Generale
	T. Colonnello e Colonnello	Capo ufficio e Capo 1° Reparto	Sottocapo di S. M. Generale	Comm. Centrale

ALLEGATO N. 2

Giudizi di avanzamento per gli ufficiali delle varie armi combattenti.

GRADO	Giudizio di 1° grado	Giudizio di 2° grado	Giudizio di 3° grado	*Annotazioni*
Ufficiali Subalterni ..	Com. di Battagl., (1) di Reggimento	Com. di Brig.	Com. Divis.	(1) o di reparto equivalente, od ufficiale superiore da cui gerarchicamente l'ufficiale dipende.
Capitani.............	Com. di Battagl., (1) di Reggimento	Com. di Brig.	Com. Divis.	
Maggiori	Com. Regg. o Brigata	Com. di Divis.	Com. Corpo d'Armata	
Tenenti Colonnelli...	Comandante Reggimento, Brigata, Divisione	Com. Corpo d'Armata	Commissione Centrale	
Colonnelli	Com. Brig. e Divis.	Id.	Id.	
Generali di Brigata .	Coman. Divisione	Id.	Id.	
Generali di Divisione	Com. di C. d'Arm.	Commissione Centrale	—	

ALLEGATO N. 3

Giudizi di avanzamento per gli ufficiali di artiglieria ruolo tecnico.

GRADO	Giudizio di 1° grado	Giudizio di 2° grado	Giudizio di 3° grado	*Annotazioni*
Tenenti addetti......	Tenente Colonnello o Colonnello Direttore o Capo Servizio	Maggiore Generale	Tenente Generale	
Capitani addetti.....	Id.	Id.	Id.	
Maggiori Capi Sezioni	Id.	Id.	Id.	
Maggiore Vice Direttore	Colonnello Direttore	Id.	Id.	
Tenenti Colonn. Cap. Sezione	Colonnello Direttore o Capo Servizio Maggior Generale	Tenente Generale	Commissione Centrale	
Tenenti Colonn. Vice Direttore	Id.	Tenente Generale	Commissione Centrale	
Tenente Colonn. Capi Servizio	Maggior Generale...	Tenente Generale	Commissione Centrale	
Colonnello Direttore o Capi Servizio	Maggior Generale...	Tenente Generale	Commissione Centrale	
Maggiori Generali ...	Tenente Generale...	Commissione Centrale	—	

2

ALLEGATO N. 4.

Giudizi di avanzamento per gli Ufficiali medici.

GRADO	Giudizio di 1° grado	Giudizio di 2° grado	Giudizio di 3° grado	*Annotazioni*
Tenenti:				
Nei corpi o scuole...	Com. Regg. o Com. Scuola o Direttore Sanità	Ispettore Sanità	Com. di Div.	La tabella è applicabile agli ufficiali farmacisti attribuendo loro gli stessi giudizi che hanno gli ufficiali medici che prestano servizio negli ospedali militari.
Negli ospedali	Dir. Ospedale e Direttore Sanità	Id.	Id.	
Capitani:				
Nei corpi o scuole...	Com. Regg. o Com. Scuola e Direttore Sanità	Id.	Id.	
Negli ospedali	Dir. Ospedale e Direttore Sanità	Id.	Id.	
Maggiori: nelle Direzioni o Ospedali	Dir. Ospedale, Dir. Sanità, Ispettore	Com. di Div.	Com. Corpo d'Armata	
Ten. Colonnelli Direttori Ospedali Secondari	Dir. Sanità, Ispettore, Com. Divisione	Com. Corpo d'Armata	Commissione Centrale	
Colonnelli Direttori Ospedali Secondari	Dir. Sanità, Ispettore, Com. Divisione	Id.	Id.	
Colonnelli Direttori Sanità	Ispettore, Com. Divisione	Id.	Id.	
Maggiori Generali Ispettori	Ten. Generale medico	Commissione Centrale	—	

ALLEGATO N. 5

Giudizi di avanzamento per gli Ufficiali veterinari.

GRADO	Giudizio di 1° grado	Giudizio di 2° grado	Giudizio di 3° grado	*Annotazioni*
Tenenti che prestano servizio nei corpi	Ten. Col. capo servizio veterinario di Corpo d'Armata-Com. del Corpo	Com. di Div.		Le autorità del giudizio di 1° grado, quando siano di pari grado, si pronunciano nell'ordine in cui sono elencate nella tabella.
Capitani	Ten. Col. capo servizio veterinario-Com. del Corpo	Id.		
Maggiori	Ten. Col. capo servizio veterinario	Id.	Com. Corpo d'Armata	
Ten. Colonnelli......	Col. capo di S. M. di C. d'Arm., Col. capo Servizio Veterinario	Com. Corpo d'Armata	Commissione Centrale	

ALLEGATO N. 6.

Ufficiali di ogni grado delle varie armi, addetti al Ministero della Guerra (esclusi il corpo di S. M. e gli Ispettorati)

GRADO	Giudizio di 1° grado	Giudizio di 2° grado	Giudizio di 3° grado	*Annotazioni*
Tenenti........ / Capitani..........	Un colonnello, purchè della stessa arma o corpo da cui l'ufficiale dipende. In mancanza un colonnello c. s. designato volta a volta dal Ministero.	Direttore generale da cui dipende l'ufficiale. Qualora il Direttore generale non sia ufficiale generale: Direttore generale del personale ufficiali.	—	
Maggiori	Id.	Id.	Sottocapo di S. M. o Gen. di Corpo d'Armata su designazione del Ministero	
Ten. Colonnelli	Direttore generale da cui dipende l'ufficiale. Qualora il Direttore generale non sia ufficiale generale: Direttore generale del personale ufficiali.	Sottocapo di S. M. o Gen. di Corpo d'Armata su designazione del Ministero	Commiss. Centr.	
Colonnelli	Id.	Id.	Id.	
Generale di Brigata o Magg. Generale	Id.	Id.	Id.	
Generale di Divisione Direttore Generale o a disposizione	Sottocapo di S. M. Generale o Gen. di Corpo d'Armata su designazione del Ministro	Commiss. Centr.	—	
Gen. di C. d'Armata a disposizione	Generale d'Armata designato Ministro	Id.	—	

ALLEGATO N. 7.

Elenco dei titoli da valutarsi per il giudizio da emettere in occasione dell'avanzamento degli ufficiali del ruolo tecnico di artiglieria.

1º Carriera: esaminata in tutto il suo complesso e nei suoi particolari, attraverso le note caratteristiche, ai rapporti informativi, agli incarichi vari, malattia, aspettativa, ecc., per dedurne la assoluta ed indiscussa capacità; tecnico professionale a disimpegnare in modo assolutamente distinto in pace ed in guerra le mansioni del grado superiore.

2º Aver compiuto, con buon risultato, il corso superiore tecnico.

3º Aver ben diretto uno stabilimento (anche non d'artiglieria) *per incarico.*

4º Aver diretto, con piena soddisfazione delle autorità tecniche, una sezione staccata di stabilimento oppure essere stato capo sezione staccata delle esperienze.

5º Essere stato, con piena soddisfazione delle autorità tecniche, vice direttore di stabilimento o delle esperienze o direttore interinale delle esperienze o sotto capo sezione staccata.

6º Essere stato insegnante titolare o aggiunto di materie tecniche all'Accademia, o Scuola d'applicazione, o Corso superiore tecnico, o Università.

7º Aver prestati importanti servizi anche in altri rami tecnici (Aeronautica, Automobilismo, Commissione suprema di difesa, Osservatori industriali).

8º Punto assegnato dalla apposita Commissione, per la valutazione dei vari titoli accademici, nonchè per quella delle pubblicazioni, studi, invenzioni, ecc. aventi beninteso stretta attinenza al servizio tecnico di artiglieria.

9º Aver compiuto importanti missioni di indole tecnica all'estero.

10º Durante un periodo di guerra, aver prestato servizio alla fronte, sia al Comando di reparti, sia in missione tecnica; avere avuto mansioni tecniche alle dipendenze del Ministero armi e munizioni.

11º Aver ricevuto distinzioni per fatti e missioni di guerra; oppure distinzioni cavalleresche per speciali benemerenze d'indole tecnica.

12. Aver prestato servizio in molti rami diversi del servizio tecnico, in uffici, stabilimenti e poligoni.

13º Aver frequentato i corsi delle Scuole centrali, con ottimo risultato.

ALLEGATO N. 8.

Titoli da prendere in esame per l'accertamento della idoneità all'avanzamento a scelta degli ufficiali medici.

1º *Carriera* esaminata in tutti i suoi particolari, attraverso alle note caratteristiche, ai rapporti informativi, agli incarichi vari assolti, alle eventuali malattie sofferte, aspettative, ecc., ecc., in modo da dedurne l'assoluta ed indiscussa capacità tecnico-professionale del candidato ad assolvere in modo *assolutamente distinto*, in pace ed in guerra le mansioni del grado superiore.

2º *Campagne di guerra* esaminate attraverso i rapporti relativi, pesando e valutando i servizi resi, le benemerenze acquisite, ecc.

3º *Ricompense al valor militare.*

4º *Promozioni per merito di guerra, o per meriti eccezionali.*

5º *Promozioni a scelta*

6º *Punto assegnato* dalla apposita Commissione per la valutazione dei vari titoli accademici prodotti, nonchè per quella delle pubblicazioni di carattere scientifico, aventi beninteso stretta attinenza col servizio sanitario militare.

7º Per i soli capitani: *servizio* prestato con piena soddisfazione delle autorità tecniche e disciplinari presso i corpi di truppa e presso ospedali.

ALLEGATO N. 9.

Titoli da prendere in esame per l'accertamento della idoneità all'avanzamento e scelta degli ufficiali farmacisti.

1º *Carriera* esaminata in tutti i suoi particolari, attraverso le note caratteristiche ai rapporti informativi, agli incarichi vari assolti, alle eventuali malattie sofferte, alle aspettative, ecc., in modo da dedurne l'assoluta ed indiscussa capacità tecnico-professionale ad assolvere, in *modo assolutamente distinto* in pace ed in guerra, le mansioni del grado superiore.

2º Campagne di guerra.

3º Eventuali ricompense al valore militare.

4º Eventuali promozioni a scelta o per meriti eccezionali.

5º Punto assegnato dalla apposita Commissione per la valutazione dei vari titoli accademici prodotti dal candidato, nonchè per quella delle pubblicazioni di carattere scientifico, aventi beninteso diretta attinenza col servizio chimico farmaceutico.

ALLEGATO N. 10.

Titoli da prendere in esame per l'accertamento della idoneità all'avanzamento a scelta degli ufficiali veterinari.

1º *Carriera* esaminata in tutti i suoi particolari, attraverso alle note caratteristiche, ai rapporti informativi, agli incarichi vari assolti, alle eventuali malattie sofferte, aspettative, ecc., ecc., in modo da dedurne l'assoluta ed indiscussa capacità tecnico-professionale ad assolvere in modo *assolutamente distinto* in pace ed in guerra le mansioni del grado superiore.

2º *Campagne di guerra* esaminate attraverso i rapporti relativi, pesando e valutando i servizi resi, le benemerenze acquisite, ecc.

3º *Ricompense al valor militare.*

4º *Promozioni* per merito di guerra o per meriti eccezionali.

5º *Promozioni a scelta.*

6º Punto assegnato dalla apposita commissione, per la valutazione dei vari titoli accademici prodotti dal candidato, nonchè per quella delle pubblicazioni di carattere scientifico, aventi beninteso diretta attinenza col servizio veterinario militare.

ALLEGATO N. 11.

Incarichi speciali che potranno essere affidati agli ufficiali dichiarati definitivamente esclusi dall'avanzamento, a norma degli articoli 36, 71 e 72 della legge n. 398 in data 11 marzo 1926.

1 *Capitani delle armi combattenti* (art. 36).
Capitano addetto al deposito.
Id. comandante la compagnia o batteria deposito.
Id. id. di gruppo traino.
Id. addetto al magazzino.
Id. comandante la compagnia trasporti.
Id. id. di gruppo traino.
Id. addetto agli stabilimenti militari di pena.
Id. capi sezione ai Distretti.
Id. comandanti di compagnia distrettuale.
Id. presso le Scuole con i seguenti incarichi: addetto al magazzino; addetto al materiale; aiutante maggiore in 2ª; comandante del personale di ordinanza.
Id. addetti al servizio territoriale di artiglieria.
Id. al Deposito lagunari.
Id. comandati in ausilio al servizio tecnico di artiglieria.

2° *Capitani medici* (art. 71).
Capitano aiutante maggiore.
Id. segretario di Commissioni.
Id. comandante di sezione disinfezione.
Id. addetto al servizio sanitario dei Corpi.

3° *Capitani farmacisti* (art. 71).
Capitani addetti in sottordine, agli Ospedali militari.

4° *Tenenti colonnelli medici* (art. 72).
Tenenti colonnelli capi reparto di Ospedale.

(Frontespizio dello specchio).

MOD. A.

(1) ....

SPECCHIO DI AVANZAMENTO A SCELTA PER L'ANNO....

del (2) ....

(3) ....

compreso nei limiti di anzianità di cui alla circolare ministeriale N. ......

in data ....

AVVERTENZE

§ 1. — Si compila uno specchio per ciascun ufficiale giudicato.

§ 2. — In caso di sospensione del giudizio i motivi che abbiano potuto indurre a sospenderlo debbono essere indicati.

§ 3. — Quando, a norma di legge, si debba procedere alla classifica dell'ufficiale con punti di merito, si include nello specchio l'apposito intercalare.

---

(1) Comando.
(2) Grado cognome e nome dell'ufficiale.
(3) Comando, carica, direzione, ufficio retto dall'ufficiale.

(1ª pagina interna - Mod. A.).

GIUDIZIO DI 1° GRADO

1ª AUTORITÀ GIUDICANTE — Accertato che l'ufficiale (1) .... bene le funzioni del proprio grado, lo giudico (2) ....
....

(4) .... Bollo d'ufficio (5) Il ....

2ª AUTORITÀ GIUDICANTE — Accertato che l'ufficiale (1) .... bene le funzioni del proprio grado, lo giudico (2) ....
....

(4) .... Bollo d'ufficio (5) Il ....

3ª AUTORITÀ GIUDICANTE — Accertato che l'ufficiale (1) .... bene le funzioni del proprio grado, lo giudico (2) ....
....

(4) .... Bollo d'ufficio (5) Il ....

GIUDIZIO DI 2° GRADO (7)

Accertato che l'ufficiale (1) .... bene le funzioni del proprio grado lo giudico (2) ....

(4) .... Bollo d'ufficio (5) Il ....

GIUDIZIO DI 3° GRADO, DECISIVO

Accertato che l'ufficiale (1) .... bene le funzioni del proprio grado (3) .... (2) ....

(4) .... Bollo d'ufficio (6) Il ....

(1) *Disimpegna* oppure *non disimpegna.*
(2) *Idoneo* o *non idoneo all'avanzamento a scelta* fino a Ten. Colonnello incluso. *Idoneo* o *non meritevole di essere inscritto nel quadro di avanzamento a scelta*, per i gradi superiori a Ten. Colonnello. In caso di giudizio sfavorevole, far seguire la motivazione della non idoneità.
(3) Lo giudico oppure la Commissione Centrale di avanzamento lo giudica.
(4) Data.
(5) Firma preceduta dalla indicazione del grado.

(2ª pagina interna - Mod. A.).

ANNOTAZIONI

(6) Firma, preceduta dalla indicazione del grado; quando il giudizio decisivo sia di competenza della Commissione Centrale, firma del presidente e del segretario della Commissione.

(7) Quando il giudizio di 2° grado sia decisivo aggiungere questa ultima parola e sbarrare con una riga diagonale, lo spazio destinato al giudizio di 3° grado.

Ultima pagina del mod. A)

SPAZIO RISERVATO PER IL MINISTERO

Comunicato il giudizio di non idoneità (1) ....

all'interessato, in data.......................... con elenco N........

Roma,................................

p. IL MINISTRO

(1) Se richiesta dall'interessato, a norma di legge, aggiungervi: e della relativa motivazione.

Intercalare (1ª pagina).

CLASSIFICA DEL (1) . . . .

a norma dell'art. . . . della legge sull'avanzamento degli ufficiali del Regio Esercito, n. 398, dell'11 marzo 1926.

Giudizi	Punti di merito					Data e firma dei giudici
	Parziali				Totale	
Giudizió di 1º grado						
1ª Autorità giudicante						(3) . . . . . (4) . . . .
2ª Autorità giudicante						(3) . . . . . (4) . . . .
3ª Autorità giudicante						(3) . . . . . (4) . . . .
Giudizio di 2º grado (2)						(3) . . . . . (4) . . . .
Giudizio di 3º grado decisivo						(3) . . . . . (5) . . . .

(1) Grado, cognome e nome dell'ufficiale.
(2) Quando il giudizio di 2º grado sia decisivo, aggiungere detta qualifica e sbarrare con una linea diagonale lo spazio riservato al giudizio di 3º grado.
(3) Data.
(4) Firma, preceduta dalla indicazione del grado.
(5) Firma c. s.; quando interviene la Commissione Centrale firma del Presidente e del Segretario della Commissione.

(Frontespizio dello specchio)

Mod. B.

(1) ....

SPECCHIO DI AVANZAMENTO ED ANZIANITÀ PER L'ANNO....

del (2) ....

(3) ....

compreso nei limiti di anzianità di cui alla circolare Ministeriale N. ......

in data ....

AVVERTENZE

§ 1. — Si compila uno specchio per ciascun ufficiale giudicato.

§ 2. — In caso di sospensione del giudizio, i motivi che abbiano potuto indurre a sospenderlo debbono essere indicati nella colonna annotazioni.

§ 3. — Quando, a norma di legge, si debba procedere alla classifica dell'ufficiale con punti di merito, si include nello specchio l'apposito intercalare.

(1) Comando.
(2) Grado, cognome e nome dell'ufficiale.
(3) Comando, carica, direzione, ufficio, retto dall'ufficiale.

Intercalare (2ª pagina).

SPAZIO RISERVATO PER IL MINISTERO

CLASSIFICA DELL'UFFICIALE

Punto di merito assegnato dal giudizio decisivo /20.

Punto di merito riportato nell'esame od esperimento /20.

Punto di classifica /40.

In relazione ai punti di merito riportati ed a quello di classifica

il (1) ....

(3) ....

Roma,..............................

p. IL MINISTRO

(1) Grado, cognome e nome.

(2) Dichiarato idoneo all'avanzamento ad anzianità (od a scelta) oppure: è dichiarato non idoneo all'avanzamento ad anzianità (od a scelta) perchè non ha ottenuto nell'esperimento prescritto dalla legge, il punto minimo fissato per la idoneità.
Per i soli tenenti colonnelli sottoposti agli esperimenti, a norma dell'art. 65 della legge, nel caso in cui non riescano a superarli, si usa la formola: .... è venuto a trovarsi nelle condizioni di cui al 2° comma dell'art. 67 della legge.

(1ª *pagina interna* • Mod. B.).

GIUDIZIO DI 1° GRADO

1ª AUTORITÀ GIUDICANTE — Accertato che l'ufficiale (1) .... bene le funzioni del proprio grado, lo giudico (2) ....
....

(3) .... Bollo d'ufficio Il (4) ....

2ª AUTORITÀ GIUDICANTE — Accertato che l'ufficiale (1) .... bene le funzioni del proprio grado, lo giudico (2) ....
....

(3) .... Bollo d'ufficio Il (4) ....

3ª AUTORITÀ GIUDICANTE — Accertato che l'ufficiale (1) .... bene le funzioni del proprio grado, lo giudico (2) ....
....

(3) .... Bollo d'ufficio Il (4) ....

GIUDIZIO DI 2° GRADO (5)

Accertato che l'ufficiale (1) .... bene le funzioni del proprio grado lo giudico (2) ....

(3) ... . Bollo d'ufficio Il (4) ....

GIUDIZIO DI 3° GRADO, DECISIVO

Accertato che l'ufficiale (1) .... bene le funzioni del proprio grado lo giudico ... . (2) ....

(3) .... Bollo d'ufficio Il (4) ....

(1) *Disimpegna* oppure *non disimpegna*.
(2) Idoneo o non idoneo all'avanzamento ad anzianità. In caso di giudizio sfavorevole far seguire la motivazione della non idoneità.
(3) Data.
(4) Firma preceduta dalla indicazione del grado.

(2ª *pagina interna* • Mod. B.).

ANNOTAZIONI

(5) **Quando il giudizio di 2° grado sia decisivo, aggiungere questa ultima parola, e sbarrare con una riga diagonale, lo spazio destinato al giudizio di 3° grado.**

(Ultima pagina del modello B).

SPAZIO RISERVATO PER IL MINISTERO

Comunicato il giudizio di non idoneità (1) ....

all'interessato, in data.......................... con elenco N.......

Roma,..................................

p. IL MINISTRO (2)

(1) Se richiesta dall'interessato, a norma di legge, aggiungere: e della relativa motivazione.
(2) Firma del funzionario del Ministero della Guerra.

Mod. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

DIREZIONE GENERALE PERSONALE UFFICIALI

Al Signor (1) ....

(2) ....

(3) ....

A norma dell'art. 33 della legge sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito, n. 398 - 11 marzo 1926 s'informa V. S. che, in occasione della formazione dei quadri di avanzamento (4)................ (5)............ per l'anno...... V. S. é stato dichiarato idoneo e come tale inscritto nel relativo quadro di avanzamento........................(4).

Roma, ...

IL MINISTRO

Per prosa conoscenza

....

(6) ....

(1) Grado, cognome e nome.
(2) Comando, carica, direzione, ufficio retto dall'ufficiale.
(3) Sede.
(4) Specificare se ad anzianità; od a scelta.
(5) Se ordinario o suppletivo.
(6) Data.

Mod. D.

MINISTERO DELLA GUERRA

DIREZIONE GENERALE PERSONALE UFFICIALI

Al Signor (1) ....

(2) ....

(3) ....

A norma dell'art. 33 della legge sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito, n. 398 - 11 marzo 1926 s'informa V. S. che, in occasione della formazione dei quadri di avanzamento (4).................. (5)........... per l'anno...... V. S. è stato (6)..
....
....
Motivazione della (7) ....
....

Roma, ...

IL MINISTRO

Per presa conoscenza

....

(8) ....

(1) Grado, cognome e nome.
(2) Comando, carica, direzione, ufficio retto dell'ufficiale.
(3) Sede.
(4) Specificare se ad anzianità, od a scelta.
(5) Se ordinario o suppletivo.
(6) Dichiarato non idoneo, dichiarato non meritevole della iscrizione nel quadro di avanzamento a scelta, tenuto in sospeso in relazione alla iscrizione nel quadro.
(7) Non idoneità o sospensione, a seconda dei casi.
(8) Data.

Frontespizio del modello).

Mod. E.

(1) ....

SPECCHIO DI PROPOSTA PER LA ELIMINAZIONE DAI RUOLI PER NON IDONEITÀ AGLI UFFICI DEL GRADO

del (2) ....

(3) ....

AVVERTENZE

§ 1. — Si compila uno specchio per ciascun ufficiale giudicato.

§ 2. — In caso di sospensione del giudizio, i motivi che abbiano potuto indurre a sospenderlo debbono essere indicati nella colonna annotazioni.

(1) Comando
(2) Grado, cognome e nome dell'ufficiale.
(3) Comando, carica, direzione, ufficio, retto dall'ufficiale.

GIUDIZIO DI 1° GRADO

1ª AUTORITÀ GIUDICANTE — Accertato che l'ufficiale (1) .... bene le funzioni del proprio grado, lo giudico (2) ....

(4) .... Bollo d'ufficio (5) Il ....

2ª AUTORITÀ GIUDICANTE — Accertato che l'ufficiale (1) .... bene le funzioni del proprio grado, lo giudico (2) ....

) .... Bollo d'ufficio (5) Il ....

3ª AUTORITÀ GIUDICANTE — Accertato che l'ufficio (1) .... bene le funzioni del proprio grado, lo giudico (2) ....

(4) .... Bollo d'ufficio (5) Il ....

GIUDIZIO DI 2° GRADO (6)

Accertato che l'ufficiale (1) .... bene le funzioni del proprio grado lo giudico (2)..

(4) .... Bollo d'ufficio (5) Il ....

GIUDIZIO DI 3° GRADO DECISIVO

Accertato che l'ufficiale (1) .... bene le funzioni del proprio grado (3)..

(4) .... Bollo d'ufficio (5) Il ....

(1) *Disimpegna* oppure *non disimpegna*.
(2) *Idoneo* o *non idoneo* agli uffici del grado stesso e ne propongo l'allontanamento di servizio a norma dall'Art. 38 della Legge sullo stato degli ufficiali, giudicandolo altre *idoneo* o *non idoneo* agli uffici del grado che riveste, nella riserva.
(3) Lo giudico: la Commissione Centrale lo giudica.
(4) Data.
(5) Firma, preceduta dalla indicazione del grado. Quando il giudizio decisivo sia di competenza della Commissione Centrale, firma del presidente e del segretario della Commissione
(6) Quando il giudizio di 2° grado sia decisivo, aggiungere questa ultima parola, e sbarrare con una riga diagonale lo spazio destinato al giudizio di 3° grado.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(*3ª pubblicazione*). (Elenco n. 50).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1184 — Data della ricevuta: 22 settembre 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale debito pubblico — Intestazione della ricevuta: Siciliano Rosa — Titoli del debito pubblico al portatore: 3 — Ammontare della rendita: L. 110 consolidato 5 per cento, con decorrenza 1° luglio 1924.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 68 — Data della ricevuta: 16 ottobre 1925 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cosenza — Intestazione della ricevuta: Lamanna Luigi di Francesco, per conto della Cappella dell'Archiropita in Rossano — Titoli del debito pubblico nominativi: 1 — Ammontare della rendita: L. 3 consolidato 3 per cento, con decorrenza 1° aprile 1925.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 13 marzo 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

Smarrimento di ricevuta.

(*2ª pubblicazione*). (*Elenco n. 53*).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1172 — Data della ricevuta: 1° ottobre 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Vicedomini Teresa fu Carlo — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita: L. 805, consolidato 5 per cento, con decorrenza 1° luglio 1924.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 27 marzo 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

Smarrimento di certificato.

(*2ª pubblicazione*). (Elenco n. 53-*bis*).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati di deposito relativi a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero d'ordine portato dal certificato di deposito: 575 — Data del certificato di deposito: 15 gennaio 1926 — Ufficio che rilasciò il certificato di deposito: Banca d'Italia, filiale di Reggio Calabria — Intestazione del certificato di deposito: De Marco Giuseppe fu Gaetano — Titoli del debito pubblico: certificato di deposito: 1 — Ammontare del capitale: L. 1500, consolidato 3.50 per cento (1906), con decorrenza 1° luglio 1925.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione del relativo certificato di deposito la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 27 marzo 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

CASSE DI RISPARMIO POSTALI E BUONI POSTALI FRUTTIFERI

Resoconto sommario *del movimento dei buoni fruttiferi postali a tutto il mese di febbraio 1926 (Dati provvisori)*

Buoni in Lire Italiane.

	Quantità dei buoni								Movimento del capitale		
	Emessi				Pagati						
	da lire 100	da lire 500	da lire 1000	da lire 5000	da lire 100	da lire 500	da lire 1000	da lire 5000	Importo dei buoni emessi	Importo dei buoni pagati	Importo dei buoni rimasti a pagare
Mese di febbraio	16,306	11,514	26,031	4,363	6,527	5,364	12,526	1,014	55,233,600 —	20,930,700 —	34,302,900 —
Mesi precedenti	20,280	15,135	36,648	5,524	6,816	5,832	13,907	996	73,863,500 —	22,484,600 —	51,378,900 —
Somme totali dell'anno in corso	36,586	26,649	62,679	9,887	13,343	11,196	26,433	2,010	129,097,100 —	43,415,300 —	85,681,800 —
Anno 1925	152,841	146,290	377,545	18,469	34,289	29,602	66,637	1,948	558,319,100 —	94,606,900 —	463,712,200 —
Somme complessive	189,427	172,939	440,224	28,356	47,632	40,798	93,070	3,958	687,416,200 —	138,022,200 —	549,394,000 —

	Conto degli interessi			Rimanenza totale per capitale ed interessi
	Interessi liquidati	Interessi pagati	Interessi rimasti a pagare	
Mese di febbraio	192,893.10	192,893.10	—	34,302,900 —
Mesi precedenti	199,013.80	199,013.80	—	51,378,900 —
Somme totali dell'anno in corso	391,906.90	391,906.90	—	85,681,800 —
Anno 1925	505,021.40	505,021.40	—	463,712,200 —
Somme complessive	896,928.30	896,928.30	—	549,394,000 —

Buoni in Lire Sterline (taglio fisso 5 sterline).

	Quantità dei buoni		Movimento del capitale			Conto degli interessi			Rimanenza totale per capitale ed interessi
	Emessi	Pagati	Importo dei buoni emessi	Importo dei buoni pagati	Importo dei buoni rimasti a pagare	Interessi liquidati	Interessi pagati	Interessi rimasti a pagare	
Mese di febbraio	15	79	75 —	395 —		1.11,6	1.11,6	—	
Mesi precedenti	70	12	350 —	60 —		6	6	—	
Somme totali dell'anno in corso	85	91	425 —	455 —		1.17,6	1.17,6	—	
Anno 1925	797	2	3,985 —	10 —		1	1	—	
Somme complessive	882	93	4,410 —	465 —	3,945 —	1.18,6	1.18,6	—	3,945 —

Buoni in Dollari (taglio fisso 100 dollari).

	Quantità dei buoni		MOVIMENTO DEL CAPITALE			CONTO DEGLI INTERESSI			Rimanenza totale per capitale ed interessi
	Emessi	Pagati	Importo dei buoni emessi	Importo dei buoni pagati	Importo dei buoni rimasti a pagare	Interessi liquidati	Interessi pagati	Interessi rimasti a pagare	
Mese di febbraio	43	20	4,300 —	2,000 —	2,300 —	9 —	9 —	—	2,30[illegible]
Mesi precedenti	57	31	5,700 —	3,100 —	2,600 —	10 —	10 —	—	2,600 —
Somme totali dell'anno in corso	100	51	10,000 —	5,100 —	4,900 —	19 —	19 —	—	4,900 —
Anno 1925	549	64	54,900 —	6,400 —	48,500 —	13.50	13.50	—	48,500 —
Somme complessive. . .	649	115	64,900 —	11,500 —	53,400 —	32.50	32.50	—	53,4

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Scioglimento dell'Amministrazione del Consorzio di scolo della roggia del Cragno.

Con decreto Reale 14 marzo 1926 registrato alla Corte dei conti il 24 stesso mese al registro 5, foglio 1635, è stata sciolta l'Amministrazione ordinaria del Consorzio di scolo della roggia del Cragno a norma del combinato disposto degli articoli 97 e 138 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256, ed è stato nominato l'ing. Lionello Ferrari Commissario straordinario dell'Ente coi poteri della presidenza, della deputazione amministrativa e, nei limiti del citato articolo 97 del testo unico, dell'assemblea generale del Consorzio.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 76

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 6 aprile 1926

	Media		Media
Parigi	86 44	Belgio	92 56
Londra	120 947	Olanda	9 982
Svizzera	479 43	Pesos oro (argentino)	22 50
Spagna	351 65	Pesos carta (argent.)	9 90
Berlino	5 925	New-York	24 84
Vienna (Shilling)	3 515	Belgrado	43 90
Praga	73 85	Budapest (Coronaz)	0 035
Romania	10 25	Russia	127 775
Dollaro canadese	24 81	Oro	479 30

Media dei consolidati negoziati a contanti.

Con godimento in corso.

CONSOLIDATI		
	3.50 % netto (1906)	73 05
	3.50 % » (1902)	66 50
	3.00 % lordo	46 325
	5.00 % netto	94 775
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	71 075

Bollettino N. 77

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 7 aprile 1926

	Media		Media
Parigi	86 52	Belgio	93 20
Londra	120 809	Olanda	9 98
Svizzera	479 33	Pesos oro (argentino)	22 35
Spagna	351 87	Pesos carta (argent.)	9 85
Berlino	5 923	New-York	24 845
Vienna (Shilling)	3 514	Belgrado	43 80
Praga	73 70	Budapest (Pengkos)	0 035
Romania	9 95	Russia	127 8[illegible]3
Dollaro canadese	24 817	Oro	479 3[illegible]

Media dei consolidati negoziati a contanti.

Con godimento in corso.

CONSOLIDATI		
	3.50 % netto (1906)	72 85
	3.50 % » (1902)	66 —
	3.00 % lordo	46 325
	5.00 % netto	94 475
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	71 —

TOMMASI CAMILLO *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.